



GETA SRL  
**P.E.C.: geta.srl@pec.it**

COMUNE DI ASCOLI PICENO SETTORE 7  
**P.E.C.: suap.ap@pec.it**

ATA RIFIUTI ATO 5 ASCOLI PICENO  
**P.E.C.: ata.ascolipiceno@emarche.it**

REGIONE MARCHE  
SETTORE FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI, CAVE E MINIERE  
**P.E.C.: regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it**  
SETTORE VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
**P.E.C.: regione.marche.valutazamb@emarche.it**  
SETTORE GENIO CIVILE MARCHE SUD  
**P.E.C.: regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it**

ARPAM - SERVIZIO TERRITORIALE ASCOLI PICENO  
**P.E.C.: arpam@emarche.it**

AST ASCOLI PICENO - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
**P.E.C.: ast.ascolipiceno@emarche.it**

MINISTERO DELL'INTERNO - COMANDO DEI VV.FF. DI ASCOLI PICENO  
**P.E.C.: com.ascolipiceno@cert.vigilfuoco.it**

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
**P.E.C.: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it**

COMUNE DI CASTIGNANO  
**P.E.C.: comunecastignano.ap@pec.it**

**Oggetto: Art.27-bis D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – Provvedimento autorizzatorio unico (PAU).  
GETA SRL. POLO ECOLOGICO (DISCARICA 3) in LOCALITA' ALTA VALLE DEL  
BRETTEA nel Comune di ASCOLI PICENO (AP).  
Progetto "RIPROFILATURA DISCARICA 3 RIFIUTI PERICOLOSI".  
Conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona (art.14 legge 241/1990  
e s.m.i.) del 05/03/2024 e del 26/03/2024.**

Atteso che con avviso di Prot. N.3570 del 19/02/2024 è stata indetta per il 05/03/2024 la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i. e dell'art.27-bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. inerente il procedimento in oggetto ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sospesa e rinviata al 26/03/2024 con Prot. N.5245 del 11/03/2024.

Si trasmette il verbale della conferenza di servizi del 05/03/2024 e 26/03/2024.

Si chiede alla GETA SRL di trasmettere, entro 15 giorni dalla data di ricezione della presente, gli elaborati aggiornati in considerazione delle conclusioni, favorevoli, della predetta conferenza come dettagliato nel verbale riportato in appendice.

Si informa che:

- gli elaborati trasmessi dalla GETA SRL e gli atti del procedimento sono consultabili sul sito web della Provincia: [https://www.provincia.ap.it/archivio41\\_via\\_0\\_160\\_672\\_1.html](https://www.provincia.ap.it/archivio41_via_0_160_672_1.html);
- il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. è lo scrivente (*email: gianni.giantomassi@provincia.ap.it. Tel. 0736.277757*);
- le comunicazioni relative alla presente devono essere trasmesse a:  
**Provincia di Ascoli Piceno – Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale**  
**P.E.C.: [provincia.ascoli@emarche.it](mailto:provincia.ascoli@emarche.it)**

Il titolare di incarico di Elevata Qualificazione  
delegato dal Dirigente  
*Dott. Gianni Giantomassi*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



**Oggetto: Art.27-bis D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – Provvedimento autorizzatorio unico (PAU).  
GETA SRL. POLO ECOLOGICO (DISCARICA 3) in LOCALITA' ALTA VALLE DEL BRETTEA  
nel Comune di ASCOLI PICENO (AP).  
Progetto "RIPROFILATURA DISCARICA 3 RIFIUTI PERICOLOSI".  
Conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona (art.14 legge 241/1990 e  
s.m.i.) del 05/03/2024 e del 26/03/2024.**

Atteso che con:

- Determinazione Dirigenziale N.726 (Reg. Gen.) del 03/06/2021 dello scrivente Settore, è stata modificata ai sensi dell'art.29-nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) (Decreto Regionale n.37/VAA\_08 del 31/03/2008 e s.m.i.) per l'installazione della GETA SRL ubicata in Località Alta Valle del Bretta nel Comune di Ascoli Piceno (AP);
- Determinazione Dirigenziale N.747 (Reg. Gen.) del 04/07/2023 è stata disposta la conclusione della valutazione preliminare, ai sensi dell'art.6, commi 9 e 9bis, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., con l'assoggettamento a Valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. del progetto: "*Riprofilatura VASCA 3 rifiuti pericolosi e inserimento in AIA autorizzazioni vigenti impianto di trattamento chimico/fisico (D9) per rifiuti pericolosi e non pericolosi, deposito preliminare (D15) per rifiuti non pericolosi e deposito preliminare (D15) per rifiuti pericolosi*".

Premesso che:

- la GETA SRL il 17/07/2023 (rif. Prot. Prov. N.16664 del 18/07/2023) e 18/07/2023 (rif. Prot. Prov. N.16766 del 19/07/2023) ha presentato istanza di avvio del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico, ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., per il progetto "RIPROFILATURA DISCARICA 3 RIFIUTI PERICOLOSI";
- con Prot. N.17611 del 01/08/2023 è stato chiesto agli enti competenti di trasmettere allo scrivente Settore ai sensi dell'art.27-bis, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., entro il 31/08/2023, le richieste di "*completamento istanza*" di rispettiva competenza;
- non sono pervenute richieste di completamento istanza;
- con Prot. N.21200 del 27/09/2023 è stata effettuata la comunicazione ai sensi dell'art.27-bis, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. pubblicando (dal 28/09/2023 al 28/10/2023) sul sito della Provincia l'avviso di cui all'art.23, comma 1, lett, e), dello stesso D.Lgs 152/2006;
- non sono pervenute osservazioni;
- con avviso di Prot. N.24826 del 14/11/2023 è stata indetta la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art.27-bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i. per il 05/12/2023, attraverso la piattaforma Google Meet
- con Prot. N.26706 del 06/12/2023 sono stati chiesti alla GETA SRL gli elaborati integrativi e/o aggiornati esplicitati nella conferenza di servizi del 05/12/2023;
- la GETA SRL il 19/01/2024 (rif. Prot. Prov. N.1432 del 19/01/2024) ha trasmesso gli elaborati richiesti;
- con avviso di Prot. N.3570 del 19/02/2024 è stata indetta la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art.27-bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i. per il 05/03/2024, attraverso la piattaforma Google Meet;
- con successivo avviso di Prot. N.5245 del 11/03/2024 la stessa conferenza di servizi del 05/03/2024 è stata sospesa e aggiornata al 26/03/2024, alle ore 10:30, dato atto della necessità di approfondire quanto rappresentato da ARPAM con Prot. N.7102 del 04/03/2024 (rif. Prot. Prov. N.4757 del 05/03/2024);
- la GETA SRL il 19/03/2024 (rif. Prot. Prov. N.5939 del 19/03/2024) ha trasmesso gli elaborati aggiornati in considerazione dello stesso parere ARPAM di Prot. N.7102 del 04/03/2024 (rif. Prot. Prov. N.4757 del 05/03/2024);
- con Prot. N.5955 del 20/03/2024 sono stati informati gli enti competenti della pubblicazione dei predetti elaborati, confermando la seduta del 26/03/2024.

Alla conferenza di servizi del 05/03/2024, iniziata alle ore 10:30, sono risultati presenti, collegati alla piattaforma Google Meet:

Gianni Giantomassi	Provincia Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale
Giulia Mariani	Provincia Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale
Daniela De Micheli	Provincia Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale
Enrico Ritrecina	AST (Delega Prot. N.17525 del 22/02/2024)
Maria Sara Massoni	Comune di Ascoli Piceno
Francesco Zilio	GETA SRL
Fiorenzo Mancini	GETA SRL
Giuliano Tartaglia	CIA CONSUL
Marco Tartaglia	CIA CONSUL
Agnese Paci	CIA CONSUL

Non sono intervenuti, invitati con l'avviso di Prot. N.3570 del 19/02/2024:

ATA RIFIUTI ATO 5 ASCOLI PICENO

REGIONE MARCHE - SETTORE FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI, CAVE E MINIERE

REGIONE MARCHE - SETTORE VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

REGIONE MARCHE - SETTORE GENIO CIVILE MARCHE SUD

ARPAM SERVIZIO TERRITORIALE ASCOLI PICENO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

E' pervenuto il parere dell'ARPAM di Prot. N.7102 del 04/03/2024 (rif. Prot. Prov. N.4757 del 05/03/2024), trasmesso il 04/03/2024 (alle 17:19) e acquisito al nostro protocollo in data 05/03/2024 poco prima dell'inizio della conferenza di servizi. Lo stesso parere è stato pubblicato sul sito web della Provincia.

Si richiama che ai sensi dell'art.14-ter, comma 7, della Legge 241/90 e s.m.i. *"Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza."*

Giantomassi precisa che non è stato possibile approfondire in un'ora il contenuto del parere dell'ARPAM costituito da 14 pagine e pertanto diventa indispensabile la partecipazione dei colleghi dell'ARPAM alla conferenza di servizi odierna.

Richiamato che l'istanza in premessa ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. è finalizzata al rilascio del provvedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi dell'art.23 dello stesso D.Lgs 152/2006, e s.m.i., che ricomprende la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi dell'art.29-nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., per il progetto *"RIPROFILATURA DISCARICA 3 RIFIUTI PERICOLOSI"*.

La modifica dell'AIA in premessa consiste:

1. modifica all'impianto "Discarica 3": progetto di *"RIPROFILATURA DISCARICA 3 DEL POLO ECOLOGICO G.E.T.A. S.R.L"* con aumento volumetrico di 12.000 mc;
2. implementazione nell'AIA delle attività di gestione dei rifiuti (D15, D9) già autorizzate ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.:
  - a) Deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi;
  - b) Deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi;
  - c) Trattamento chimico - fisico (D9) di rifiuti pericolosi e non.

Richiamato che la conferenza di servizi del 05/12/2024 si era conclusa con la seguente richiesta di integrazioni:

- 1 Elenco elaborati
- 2 *PD\_REL\_01\_MOD* implementata
- 3 Relazione tecnica AIA di riepilogo
- 4 Stralci planimetri e layout gestioni rifiuti per le attività (da allegare al provvedimento finale):
- 5 Elenco rifiuti per le attività (da allegare al provvedimento finale):
- 6 Piano di monitoraggio ambientale (PMA)
- 7 Elaborato verifica BAT implementato con le richieste di ARPAM di Prot. N.40780 del 01/12/2023:
- 8 Relazione di riepilogo in merito all'applicazione dell'allegato 1, paragrafo 2, del D.Lgs 36/2003 e s.m.i.
- 9 Piano di gestione operativa (PGO) integrato
- 10 Piano di sorveglianza e controllo aggiornato
- 11 Piano economico finanziario aggiornato

La GETA SRL il 19/01/2024 (rif. Prot. Prov. N.1432 del 19/01/2024) ha trasmesso i seguenti elaborati:

1. <i>Elenco elaborati</i>		Gen.2024
2. <i>Relazione tecnica AIA di riepilogo</i>	AIA_RE_01	Gen.2024
3. <i>Allegato C1 Trattamento D9</i>	C1_D9	Gen.2024
4. <i>Allegato C2 Stoccaggio per impianto D9</i>	C2_D9	Gen.2024
5. <i>Allegato C2 Stoccaggio per impianto D15 NP</i>	C2_D15 NP	Gen.2024
6. <i>Allegato C2 Stoccaggio per impianto D15 P</i>	C2_D15 P	Gen.2024
7. <i>Planimetria regimazione meteoriche (impianto D15-D9)</i>	F6_D15-D9	Gen.2024
8. <i>Planimetria stabilimento con aree stoccaggio</i>	G6	Gen.2024
9. <i>Verifica dello stato di aggiornamento alle BAT</i>		Gen.2024
10. <i>Elenco rifiuti per attività</i>		Gen.2024
11. <i>Stato di progetto: sistemazione finale, regimazione acque</i>	PD_EG_14	Gen.2024
12. <i>Relazione tecnica modifica</i>	PD_REL_01_MOD	Gen.2024
13. <i>Piano di gestione operativa</i>	PGO	Gen.2024
14. <i>Piano economico finanziario Discarica 3</i>		Gen.2024
15. <i>Piano di monitoraggio ambientale</i>	PMA	Gen.2024
16. <i>Piano di monitoraggio e controllo D15-D9</i>	PMC	Gen.2024
17. <i>Piano di sorveglianza e controllo discarica</i>	PSC	Gen.2024
18. <i>Relazione di riepilogo (All.1 D.Lgs 36/2003)</i>		Gen.2024
19. <i>Risposta richiesta integrazioni Provincia</i>		Gen.2024

L'installazione "POLO ECOLOGICO GETA" è costituita da:

- 1) DISCARICA:
  - VASCA 1
  - SORMONTO VASCA 1
  - VASCA 2
  - VASCA 3
- 2) Deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi
- 3) Deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi
- 4) Trattamento chimico - fisico (D9) di rifiuti pericolosi e non pericolosi

Sulla base della documentazione presentata si procede all'esame dell'istanza seguendo il seguente ordine:

- 1) Valutazione di impatto ambientale (VIA) e Piano di monitoraggio ambientale (PMA)
- 2) Discarica
- 3) Deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi
- 4) Deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi
- 5) Trattamento chimico - fisico (D9) di rifiuti pericolosi e non pericolosi
- 6) Garanzie finanziarie
- 7) Verifica dello stato di aggiornamento alle BAT
- 8) Piano di monitoraggio e controllo Piano di sorveglianza e controllo
- 9) Parere dell'ARPAM di Prot. N.7102 del 04/03/2024 (rif. Prot. Prov. N.4757 del 05/03/2024)

#### 1 Valutazione di impatto ambientale (VIA) e Piano di monitoraggio ambientale (PMA)

Nella conferenza di servizi del 05/12/2023 è stato richiesto da ARPAM con Prot. N.40780 del 01/12/2023: *"Il Monitoraggio Ambientale rappresenta, per tutte le opere soggette a VIA ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., lo strumento che fornisce la reale misura dell'evoluzione dello stato dell'ambiente nelle varie fasi di attuazione e di esercizio delle operazioni dell'istanza presentata, e che consente di individuare i segnali necessari per attivare preventivamente e tempestivamente eventuali azioni correttive. Si chiede di integrare la documentazione tecnica prodotta con il progetto del Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) per tutte le fasi di vita dell'opera secondo quanto previsto dall'art. 28 del decreto in parola, contenente la definizione delle modalità dei rilievi di qualità ambientale, le matrici ambientali da indagare nonché le stazioni di monitoraggio previste. Nel dettaglio deve essere implementata con indicazioni su metodi di misura, indicatori e parametri, durata e frequenza delle misure e deve soddisfare le caratteristiche di cui al Punto 2.5 della L.G. ISPRA n. 28/2020 "Valutazione di impatto ambientale norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale".*

E' stato presentato il Piano di monitoraggio ambientale (PMA) rev.0 Gen\_2024

**Nel parere ARPAM di Prot. N.7102 del 04/03/2024 (rif. Prot. Prov. N.4757 del 05/03/2024) a pag.5 nei "commenti":**

*"In relazione al Piano di Monitoraggio Ambientale, la valutazione inerente ai possibili impatti sulla matrice atmosfera, di cui al punto 4.2 dell'elaborato "PMA rev. Gennaio 2024" deve essere integrata con i parametri valutati nel SIA quali naftalene, ed acido cloridrico, in un punto di monte e di valle rispetto al corpo di discarica, ubicati in corrispondenza della direttrice di prevalenza dei venti (WNW*

– ESE come da elaborato VIA\_REL\_08 luglio 2023) anche ad integrazione dei monitoraggi già predisposti dal gestore ai sensi del punto 5.4 dell'allegato 2 al D.Lgs. 36/2003. Per questi dovranno essere individuati livelli di attenzione specifici connessi alle valutazioni sulle ricadute al suolo contenute negli elaborati progettuali VIA\_REL\_08 e VIA\_REL\_04.”

**Nel parere ARPAM di Prot. N.7102 del 04/03/2024 a pag.9:**

*“Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.: Il proponente ha esaminato gli impatti sulle diverse componenti ambientali derivanti dalle modifiche progettuali proposte e dal complesso del polo GETA. Dalla valutazione della documentazione presentata, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame; il Piano di Monitoraggio Ambientale proposto dalla ditta è ritenuto adeguato al fine di identificare gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisi con la seguente prescrizione:*

*Nel Piano di Monitoraggio e Controllo, la valutazione inerente ai possibili impatti sulla matrice atmosfera, di cui al punto 4.2 dell’elaborato “PMA rev. Gennaio 2024” deve essere integrata con i parametri valutati nel SIA quali naftalene, ed acido cloridrico, in un punto di monte e di valle rispetto al corpo di discarica, ubicati in corrispondenza della direttrice di prevalenza dei venti (WNW – ESE come da elaborato VIA\_REL\_08 luglio 2023) anche ad integrazione dei monitoraggi già predisposti dal gestore ai sensi del punto 5.4 dell’allegato 2 al D.Lgs. 36/2003. Per questi dovranno essere individuati livelli di attenzione specifici connessi alle valutazioni sulle ricadute al suolo contenute negli elaborati progettuali VIA\_REL\_08 e VIA\_REL\_04.*

*In relazione alla matrice rumore si allega il contributo istruttorio inviato dall’U.O. Monitoraggio e valutazione acque ed agenti fisici di prot. 1713055 del 04/12/2023.*

Nello stesso allegato al parere ARPAM di Prot. N.7102 del 04/03/2024 le conclusioni:

*Da quanto si evince dalla relazione, rispetto a quanto già in essere, non si evidenziano modifiche dal punto di vista del processo produttivo in termini di inserimento di nuove sorgenti, incremento dell’orario giornaliero di lavoro dei mezzi d’opera o differenti posizioni delle sorgenti, pertanto si ritiene che il clima acustico post-operam, rispetto all’intervento richiesto, non venga modificato. A tal proposito, in ragione degli anni trascorsi dall’ultima valutazione di impatto acustico, si ritiene opportuno effettuare una nuova valutazione simulando le condizioni operative dell’impianto. Diversamente, qualora il tecnico ritenesse che l’intervento possa determinare una variazione del clima acustico attuale, si chiede di descrivere dettagliatamente le modifiche del processo produttivo, precisando la posizione delle sorgenti, la contemporaneità d’uso delle stesse, i valori di Lw individuati da parametri macchina o dati di letteratura, le distanze delle sorgenti dai ricettori e dai punti di misura, facendo riferimento a misure di residuo più recenti.*

G. Tartaglia: rappresenta che la valutazione di impatto acustico è stata ripresentata.

M. Tartaglia: conferma che la relazione acustica è stata aggiornata ma in considerazione del fatto che non cambiano le sorgenti emissive non sono state effettuate nuove misurazioni fonometriche. Qualora necessario manifesta la propria disponibilità ad effettuare nuovi rilevamenti fonometrici.

G. Tartaglia: precisa inoltre che nella valutazione di impatto acustico è stato considerato tutto il polo GETA SRL, non solo la discarica (D1) ma anche le attività D15 (deposito preliminare) di rifiuti pericolosi e non pericolosi e D9 (trattamento chimico fisico) di rifiuti pericolosi e non pericolosi già autorizzate ai sensi dell’art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Conferma che non sono state apportate modifiche alla gestione dell’impianto.

Giantomassi chiede al rappresentante del Comune di Ascoli Piceno di esprimere un parere in merito alla matrice rumore.

M. Sara Massoni: dato atto che la situazione è la stessa, che non ci sono state varianti al Piano di zonizzazione acustica comunale, si ritiene che non ci siano motivi ostativi al rilascio del nulla osta acustico.

In considerazione dell’impossibilità di un contraddittorio con ARPAM la Provincia ed il Comune concordano di prescrivere nel giudizio di compatibilità ambientale (VIA), l’esecuzione di nuovi rilievi fonometrici entro il termine di 12 mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo unico (PAU).

I risultati del monitoraggio acustico dovranno essere trasmessi alla Provincia, al Comune e all’ARPAM.

In merito al PMA deve essere ripresentato a perfezionamento dell’istanza l’elaborato *Piano di monitoraggio ambientale* (PMA) rev.0 Gen\_2024 aggiornato in considerazione delle prescrizioni dell’ARPAM.

## **2 Discarica**

### **2.1 Discarica 1 (Vasca 1)**

Autorizzata con Deliberazione Regione Marche N.2811 del 16/11/1998 (rifiuti pericolosi) per: 125.000 m<sup>3</sup>

Fine abbancamento: 17/10/2000

Capping realizzato nel 2001.

## 2.2 Sormonto vasca 1

Autorizzato con Titolo SUAP N.1525 del 30/05/2018 (rifiuti urbani):  
77.400 m<sup>3</sup>.

Ordinanze (Art.191 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.):

- Decreto del Presidente N.89 del 12/08/2019: smaltimento dei rifiuti urbani nel sub lotto "STEP 1A": 10.000 m<sup>3</sup>
- Decreto del Presidente N.33 del 27/04/2020: modifica del capping del sub lotto "STEP 1" a seguito dell'emergenza COVID 19 e dell'Ordinanza del Presidente della Regione Marche n.23 del 24/04/2020
- Decreto del Commissario Prefettizio della Provincia di Ascoli Piceno N.127 del 16/12/2021: smaltimento dei rifiuti urbani: 18.000 m<sup>3</sup>

Fine abbancamento: 23/05/2022

Capping: con il progetto in esame è stata proposta una modifica (PD\_REL\_01\_MOD Rev.1 Gen\_2024 e PD\_REL\_06 Rev.0 Lug\_2023)

## 2.3 Discarica 2 (Vasca 2)

Autorizzata con Determinazione Dirigenziale N.5633/GEN del 08/10/2007 (rifiuti pericolosi):  
92.176 m<sup>3</sup>.

Fine abbancamento: 19/03/2014

Capping eseguito.

## 2.4 Discarica 3 (Vasca 3)

Autorizzata con Determinazione Dirigenziale N.2055/GEN del 15/07/2011 (rifiuti pericolosi):  
160.000 m<sup>3</sup>.

I volumi autorizzati per la DISCARICA 3 per complessivi 192.751 m<sup>3</sup>:

- 160.000 m<sup>3</sup> Determinazione N.2055/GEN del 15/07/2011
- 32.751 m<sup>3</sup> Determinazione Dirigenziale N.726 (Reg. Gen.) del 03/06/2021

Ordinanze (Art.191 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.):

- Decreto del Presidente N.16 del 29/01/2015 e s.m.i.: abbancamento di rifiuti urbani nel sub-lotti II e III: 31.500 m<sup>3</sup>;
- Decreto del Presidente N.155 del 29/07/2015 e s.m.i.: abbancamento di rifiuti urbani nel sub-lotti II e III: 30.000 m<sup>3</sup>;
- Decreto del Presidente N.8 del 14/01/2019 e s.m.i.: abbancamento di rifiuti urbani nei sub lotti III e II-b: 3.500 ton

Riepilogo:

Sub-lotti I+IIA: rifiuti pericolosi

Sub-lotti IIB+III: rifiuti urbani (fine abbancamento 08/10/2016)

Sub-lotto IV: rifiuti pericolosi

## 2.5 Stato di progetto

Il progetto in esame prevede un incremento di circa 12.000 m<sup>3</sup> così distribuite:

Sub-lotti I+IIA: 8.500 m<sup>3</sup>

Sub-lotto IV: 3.500 m<sup>3</sup>

Per comodità di esposizione si riporta lo stralcio dell'Elaborato PD\_REL\_01\_MOD (Rev.1 Giu\_2024).  
*Il progetto in oggetto prevede un ulteriore aumento volumetrico di 12.000 m<sup>3</sup>, senza variazioni al flusso di rifiuti in ingresso e senza comportare la realizzazione di ulteriori opere, attraverso la sola riprofilatura del colmo rifiuti.*

*L'ipotesi progettuale sviluppata prevede una riprofilatura nella discarica 3 con aumento di volume per i soli rifiuti pericolosi tramite i seguenti interventi:*

- Riprofilare il colmo rifiuti con una pendenza di 20° (36,4%) contro i 17° (30%) attualmente autorizzati*
- Alzare il colmo rifiuti di 1,5 m in corrispondenza di alcuni tratti della palificata esistente, senza necessità di interventi sulla stessa*
- Sostituzione dello strato drenante di 50 cm di ghiaia nel pacchetto del capping con un geocomposito drenante di pari capacità drenante (tale intervento sarà esteso all'intero pacchetto del capping della discarica 3, senza modificare il colmo rifiuti RSU).*

*In corrispondenza della palificata, laddove la quota di abbancamento risulterà aumentata, anche il pacchetto del capping risulterà a quota maggiore, andando ad appoggiarsi al muretto esistente sulla testata della palificata stessa; a tergo di quest'ultimo verrà realizzato un rilevato in terra di collegamento tra il terreno esistente ed il capping.*

*La separazione tra i vari sub-lotti (sub-lotti I, II-A e IV rifiuti pericolosi – sub-lotti II-B e III RSU) avverranno prolungando i setti di separazione esistenti:*

- *La separazione tra sub-lotto III e IV avverrà realizzando al di sopra del muro in cemento armato di separazione già presente un argine interno di separazione lungo le pareti del quale verrà steso il telo in HDPE di geomembrana al fine di garantire la completa separazione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali. L'argine avrà una larghezza di testa pari a quella del muro di separazione e sarà*

appoggiato sul lato rifiuti pericolosi, più stabili e non soggetti a compattazione nel tempo come gli RSU;

- La separazione tra I+II-A e II-B avverrà con la stessa tecnologia già utilizzata, ovvero realizzando la scarpata di separazione con RSU rinforzati attraverso l'utilizzo di geogriglie di rinforzo e l'isolamento dei sub-lotti attraverso la stesura della geomembrana in HDPE sulla superficie della scarpata.

La quota sommitale dell'intero pacchetto di capping risulterà, alla chiusura della vasca, uniforme e coerente con la nuova riprofilatura. In corrispondenza dei sub-lotti adibiti agli RSU verrà realizzato uno strato di regolazione di maggior spessore per consentire la coerenza finale del capping senza intervenire in alcun modo sul colmo RSU.

Tale intervento di riprofilatura consente di utilizzare l'ultima aliquota di incremento volumetrico rimasta per raggiungere la soglia del 30% senza intervenire in maniera su fondo e sponde della discarica 3. E' prevista la sostituzione dello strato drenante di 50 cm di ghiaia nel pacchetto del capping con un geocomposito per:

CAPPING VASCHE RIFIUTI SOLIDI URBANI (Sormonto vasca 1 e Vasca 3 sub-lotti III, II-B)

CAPPING VASCHE RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI (Vasca 3 sub-lotti I, II-A, IV)

Gli elaborati di riferimento:

PD\_REL\_01\_MOD Rev.1 Gen\_2024 "Relazione tecnica modifica"

PD\_REL\_06 Rev.0 Lug\_2023 "Equivalenza idraulica geocomposito drenante/50 cm di ghiaia"

## 2.6 Applicazione Deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale N.29 del 02/02/2022

La Regione Marche con DAALR 29 del 02/02/2022 ha approvato la "Interpretazione autentica resa ai fini applicativi di quanto previsto ai capitoli 12 e 13 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con deliberazione dell'assemblea legislativa regionale n. 128 del 14 aprile 2015".

In particolare al punto 2 della predetta interpretazione viene esplicitato:

*Al capitolo 12.4, secondo capoverso della Parte II del PRGR 2015, per "opera esistente" deve intendersi, nella declinazione relativa agli impianti di discarica, il complesso delle vasche/settori che risultano autorizzate nelle forme AIA o articolo 208 del d.lgs. 152/2006 e in gestione operativa al momento dell'entrata in vigore del Piano 2015, con ciò intendendo i volumi autorizzati e previsti ai sensi delle autorizzazioni stesse, compresi vasche/settori/lotti o altra denominazione impiegata, relativi a porzioni di discarica che alla medesima data non siano stati definitivamente chiusi ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del d.lgs. 36/2003, comunque escludendo le porzioni autorizzate antecedentemente all'entrata in vigore del decreto stesso, attuativo della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, nel caso in cui non siano state oggetto di adeguamento alla normativa di settore.*

*Al capitolo 12.4, terzo capoverso della Parte II del PRGR 2015, nel periodo "Per ampliamento o modifica si considera anche il cumulo di interventi parziali ed effettuati in fasi successive nel progetto originario", in quanto strettamente correlato con quanto stabilito al capoverso precedente, per "progetto originario" deve intendersi il primo progetto autorizzato a cui sia stato applicato il regime di esclusione dall'ambito di applicazione dei criteri localizzativi previsto dallo stesso capitolo 12.4. Deve pertanto intendersi che a partire dall' "opera esistente", (ossia l'impianto le cui dimensioni, esistenti alla data di entrata in vigore del PRGR, costituiscono il riferimento di base), il limite alla possibilità di applicare l'esenzione dai criteri localizzativi si raggiunge quando la somma di tutti i quantitativi autorizzati successivamente alla entrata in vigore del PRGR raggiunge il 30% dell'opera esistente stessa.*

Nella proposta progettuale in argomento viene fatto riferimento alla predetta interpretazione:

*"La richiamata deliberazione di interpretazione autentica, con riferimento alle dimensioni dell'opera esistente all'entrata in vigore del PRGR, fa espresso riferimento ai "volumi autorizzati e previsti ai sensi delle autorizzazioni stesse"; analogamente, con riferimento al cumulo dimensionale degli interventi successivi all'entrata in vigore del PRGR, parla di "somma di tutti i quantitativi autorizzati". La stessa deliberazione ricorda e precisa che la realizzazione e l'esercizio di una discarica sono autorizzati mediante AIA (nei casi previsti al punto 5.4 dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06) ovvero mediante Autorizzazione Unica ex art. 208 D.Lgs. 152/06 (al di fuori di detti casi). L'ordinanza prevista dall'art. 191 D.Lgs. 152/06, invece, non costituisce un'autorizzazione, bensì un provvedimento extra ordinem, che, come recita la norma, qualora si verificino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, consente il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti.*

*Si ritiene pertanto che i quantitativi di rifiuti abbancati in forza di ordinanza contingibile ed urgente adottata ai sensi dell'art. 191 D.Lgs. 152/06 non debbano essere conteggiati né ai fini del calcolo del quantitativo autorizzato in base al progetto originario, né ai fini del calcolo dei quantitativi cumulativamente autorizzati dopo l'entrata in vigore del PRGR."*

Sulla base di quanto sopra il proponente chiede di stralciare dal calcolo della soglia del 30% 10.000 m<sup>3</sup> riconducibili al Decreto del Presidente N.89 del 12/08/2019 (smaltimento dei rifiuti urbani nel sub lotto "STEP 1A" del SORMONTO I).

Va precisato che con il predetto Decreto è stato ordinato, ai sensi dell'art.191 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., alla GETA SRL di abbancare 10.000 m<sup>3</sup> di rifiuti urbani nel sub lotto "STEP 1A" del "Progetto di Sormonto Vasca I", autorizzato dal SUAP con Titolo unico N.1525 del 30/05/2018. Pertanto con la stessa ordinanza (Decreto N.89 del 12/08/2019) è stato disposto un abbancamento straordinario nella discarica SORMONTO VASCA 1, che alla luce dell'interpretazione autentica di cui alla DAALR 29 del 02/02/2022 può essere scorporato dal computo del 30% valutato con Determinazione Dirigenziale N.726 (Reg. Gen.) del 03/06/2021 dello scrivente Settore. Non trattasi di un sormonto, ma dell'utilizzo di una porzione del volume della discarica autorizzato.

In considerazione della stessa interpretazione, non possono essere invece sottratti i 18.000 m<sup>3</sup> di rifiuti urbani abbancati a seguito dell'ordinanza, ai sensi dell'art.191 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., di cui al Decreto del Commissario Prefettizio della Provincia di Ascoli Piceno N.127 del 16/12/2021, in quanto trattasi di un volume aggiuntivo a quello autorizzato con un operazione di sormonto della discarica SORMONTO VASCA 1.

## 2.7 Rifiuti trattati (D1)

L'elenco dei rifiuti per l'attività di discarica (D1) è riportato al paragrafo 1 ("Elenco rifiuti attività di discarica D1") dell'elaborato "Elenco rifiuti per attività" Rev.0 Gen\_2024.

Rispetto ai rifiuti pericolosi (vasca III sub lotti IV e I+IIA) autorizzati con Determinazione Dirigenziale N.726 (Reg. Gen.) del 03/06/2021 risultano essere stati inseriti i seguenti codici EER:

*EER 100407\* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi*

*EER 160215\* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso*

I progettisti confermano l'inserimento dei suddetti due nuovi codici EER.

G. Tartaglia: precisa che trattasi di codici EER per i quali ci sono richieste di conferimento in discarica. Giantomassi: chiede di stralciare il paragrafo 1.2 in quanto riferito a un'attività nei Sub-lotti IIB+III conclusasi il 08/10/2016 (RSU). Si chiede alla ditta di stralciare il riferimento ai codici EER dei rifiuti solidi urbani (RSU) anche dal Piano di Gestione Operativa (PGO) considerato che lo stesso elaborato sarà allegato al provvedimento autorizzativo unico (PAU).

## 2.8 Verifica integrazioni

*Riepilogo sullo stato di fatto della discarica specificando per ciascuna vasca e lotto: volume abbancato, data di conclusione dell'abbancamento, capping.*

E' stato dato riscontro a pag. 7 dell'elaborato "Relazione tecnica modifica" (PD\_REL\_01\_MOD rev.Gen-2024) tabella 1 "Riepilogo stato di fatto discarica al 2023".

*Chiarimenti in merito ai volumi riportati nella scheda AIA (in particolare 154.751 m<sup>3</sup> per i sub lotti I e IIA).*

È stato dato riscontro a pag. 8 della "Relazione tecnica modifica" (PD\_REL\_01\_MOD rev.Gen\_2024) dove è stato precisato che: "Con riferimento a quanto riportato alle pagine 1-6-15 della scheda AIA si rappresenta che il riferimento ai soli sub-lotti I e IIA per l'incremento volumetrico richiesto rappresenta un refuso. L'incremento di 12.000 m<sup>3</sup> riguarda tutti i sub-lotti di discarica per rifiuti pericolosi, e dunque i sub-lotti I, IIA e IV. La volumetria indicata (154.751 m<sup>3</sup>) è quella relativa ai soli rifiuti pericolosi.

Descrizione regimazione acque meteoriche come dettagliato da ARPAM con Prot. N.40780 del 01/12/2023: "Ai fini della protezione delle matrici ambientali deve essere implementato un sistema di regimazione e convogliamento delle acque superficiali, come disposto al punto 2.2 dell'allegato 1 al D. Lgs.36/2003; si chiede di descrivere il sistema di regimazione delle acque superficiali nelle fasi di abbancamento dei rifiuti speciali pericolosi presso i lotti I+IIA e IV, in concomitanza alle variazioni dell'altezza del colmo ed alla necessità di mantenere pendenze adeguate a garantire il ruscellamento ed il drenaggio delle acque superficiali";

E' stato dato riscontro a pag.11 dell'elaborato "Relazione tecnica modifica" (PD\_REL\_01\_MOD rev.Gen\_2024) dove è stato rappresentato che:

*"Con riferimento all'elaborato PD\_EG\_11 (Planimetria, sezioni e particolari) è possibile notare che l'incremento volumetrico richiesto verrà realizzato mediante un aumento di quota di abbancamento "lato monte" (lato della paratia di pali) e successiva riprofilatura del colmo con pendenza per lo più prossima a quella prevista dal progetto approvato, fino ad un massimo, in alcuni punti, fino a 20°.*

*Raggiunta la nuova quota di colmo (circa 2,00 – 2,20 m più alta) si procederà "lato valle" (lato argine sul Porchiano) ad una riprofilatura con raccordo alla quota di colmo in corrispondenza dell'argine (che risulta invariata rispetto a quanto autorizzato).*

*Il capping sarà successivamente realizzato in analogia con il profilo del colmo.*

Non si ravvisa un incremento di pendenza tale da prevedere una riprogettazione della rete di smaltimento acque piovane, passando la pendenza media lato valle dai 17° (30%) del progetto autorizzato ai 20° (36%) della variante presentata.

Peraltro, le canalette di raccolta delle acque meteoriche non saranno realizzate lungo le linee di massima pendenza, ma trasversalmente, in maniera da ridurre ulteriormente la stessa e la velocità dell'acqua. Per quanto riguarda il ridottissimo aumento della quota di colmo, alla luce di quanto sopra illustrato, non si ritiene che possa influire in maniera significativa sulla raccolta e allontanamento delle acque piovane.

Con riferimento all'elaborato PD\_EG\_14 si ravvisa la necessità di un aggiornamento, in quanto sono presenti i seguenti refusi:

Planimetria (fase post-operativa/sistemazione finale) è riportata la configurazione autorizzata; si provvederà ad aggiornare il disegno con le curve di livello con quelle di progetto, fermo restando quanto sopra.

Particolare 1 e 2 – è erroneamente riportato il pacchetto capping autorizzato, con strato drenante in materiale ghiaioso anziché in geocomposito drenante; si provvederà ad aggiornare il disegno con il "pacchetto capping" previsto".

E' stato aggiornato di conseguenza l'elaborato PD\_EG\_14 (rev. Gen.2024) "Stato di progetto: sistemazione finale, regimazione delle acque in fase post operativa e particolari".

Richiesta ARPAM con Prot. N.40780 del 01/12/2023: "Deve essere rappresentata la distribuzione dei rifiuti tra i lotti interessati nel progetto I+IIA e IV e la ripartizione dei volumi, oltre al cronoprogramma dell'abbancamento nelle due sezioni in parola (chiarimenti sui contenuti della scheda A1 dove sub-lotto IV non risulta oggetto di variante)";

E' stato dato riscontro nell'elaborato "Relazione tecnica modifica" (PD\_REL\_01\_MOD rev.Gen\_2024) a pag.8 lett. c) paragrafo "Programma abbancamenti" e alle pagg. 7 e 8 lett. d) paragrafo "Dettaglio dei volumi recuperati per sub-lotti".

Richiesta ARPAM con Prot. N.40780 del 01/12/2023: "In relazione allo strato di regolarizzazione previsto per i lotti centrali della discarica n° 3 (Lotti III e IIB) si chiede di descrivere le modalità ed i criteri di realizzazione della modifica e di valutare l'effetto di spessori maggiori rispetto al progetto iniziale sulla circolazione del biogas di discarica dal corpo rifiuti agli strati superficiali della copertura (strato di drenaggio del gas integrato nel capping)".

E' stato dato riscontro a pag. 12 lett. g) al paragrafo "Incremento strato di regolarizzazione sopra RSU" dell'elaborato "Relazione tecnica modifica" (PD\_REL\_01\_MOD rev. Gen\_2024) dove è stato precisato che: "Lo strato di regolarizzazione (per definizione) ha il compito di raccordare le diverse porzioni del colmo rifiuti in maniera da poter realizzare un "pacchetto di capping" vero e proprio (come da normativa) che sia il più regolare possibile e per assorbire in maniera migliore i prevedibili cedimenti del corpo rifiuti.

Per definizione il suo spessore è di difficile quantificazione (la normativa stessa non pone prescrizioni) e la sua permeabilità dipende significativamente dalle modalità di posa in opera.

In sede progettuale si prevede di porre in opera un materiale (terreno) che in termini di permeabilità (sia ai liquidi che ai gas) non presenta particolari differenze con i rifiuti abbancati e compattati, e dunque si ritiene che non ci saranno effetti sullo strato di drenaggio del biogas che, per altro, risulta connesso con tutti i pozzi di aspirazione provenienti dal corpo di discarica.

Per quanto riguarda la realizzazione dello stato di regolarizzazione questo sarà posto in opera al crescere dei setti di separazione fino al raggiungimento della quota di progetto".

Richiesta ARPAM con Prot. N.40780 del 01/12/2023: "E' richiesta la descrizione delle caratteristiche e delle modalità di realizzazione del sovrizzo di separazione tra i lotti I+IIA e la parte di discarica n° 3 dedicata ai rifiuti RSU e la descrizione dell'argine interno di separazione tra questi ultimi ed il lotto IV (Scarpata di separazione con RSU rinforzati con geogriglie – Elaborato MNS\_REL01 di Maggio 2023; Setto di separazione "Terre rinforzate" in RSU – Elaborato PD\_EG12 di Luglio 2023)";

È stato dato riscontro a pag.12 lett. h) al paragrafo "Sovralzo di separazione tra sub-lotti I+IIa e IIB +III" della Relazione tecnica di modifica Rev. Gen\_2024.

Richiesta ARPAM con Prot. N.40780 del 01/12/2023: "E' richiesta la descrizione delle attività di cantiere eventualmente necessarie per la realizzazione dell'argine interno di separazione tra i rifiuti pericolosi abbancati nel sub-lotto IV ed i RSU abbancati nel sub-lotto III+IIB, nonché la descrizione delle attività di cantiere eventualmente necessarie per la realizzazione del sovrizzo del setto di separazione tra i rifiuti pericolosi abbancati nel sub-lotto I+IIA ed i RSU abbancati nel sub-lotto III+IIB";

È stato dato riscontro a pag.14 lett. i) al paragrafo "Sovralzo di separazione tra sub-lotti IIB + III e sub-lotto IV" della Relazione tecnica di modifica Rev. Gen\_2024.

Viene precisato che non è prevista nessuna fase di cantiere.

## 2.9 Applicazione D.Lgs 36/2003

Nella conferenza di servizi del 05/12/2023 è stato chiesto una "Relazione di riepilogo in merito all'applicazione dell'allegato 1, paragrafo 2, del D.Lgs 36/2003 e s.m.i."

E' stato fornito l'elaborato "Relazione di riepilogo in merito all'applicazione dell'allegato 1, par.2 del D.Lgs 36/03" rev.0 Gen\_2024.

### 2.1. Ubicazione

L'impianto di discarica della GETA SRL è già autorizzato ed in esercizio. La verifica della conformità urbanistica dell'impianto è stata già verificata durante gli iter autorizzativi e nelle seguenti varianti proposte. Nel procedimento di VIA a cui è sottoposto l'intervento in oggetto è stata eseguita la verifica della compatibilità programmatica, (elaborato "VIA\_REL\_02 Quadro di riferimento programmatico").

### 2.2 Protezione delle matrici ambientali

Sistema di regimazione e convogliamento delle acque superficiali: Presente sia in fase di gestione operativa (elaborato PD\_EG\_13) che in fase post operativa (elaborato PD\_EG\_14)

Sistema barriera di fondo e delle sponde della discarica: Il sistema barriera di fondo è presente e conforme a quanto previsto al punto 2.4.2 dell'allegato 1 par. 2 del D.Lgs. 36/03 (vedere Relazione Tecnica PD\_REL\_01 paragrafo 4.2 e tavola PD\_EG\_12).

Impianto di raccolta e gestione del percolato: Il percolato è correttamente regimentato, raccolto e smaltito secondo quanto previsto al punto 2.3 dell'allegato 1 par. 2 del D.Lgs. 36/03 (vedere Relazione Tecnica PD\_REL\_01 paragrafo 4.4 e tavola PD\_EG\_16).

Impianto di captazione e gestione del gas e dei vapori di discarica (solo per discariche nelle quali sono smaltiti rifiuti che possono generare emissioni gassose): Il gas di discarica prodotto nei sub-lotti III+II-B dove sono stati smaltiti gli RSU è stato correttamente progettato e realizzato, secondo quanto previsto al punto 2.5 dell'allegato 1 par. 2 del D.Lgs. 36/03 (vedere Relazione Tecnica PD\_REL\_01 paragrafo 4.5 e tavola PD\_EG\_17);

Sistema di copertura superficiale finale della discarica: È stato previsto un capping conforme a quanto previsto al punto 2.4.3 dell'allegato 1 par. 2 del D.Lgs. 36/03 (vedere Relazione Tecnica PD\_REL\_01 paragrafo 4.3 e tavola PD\_EG\_14).

### 2.3 Controllo delle acque e gestione del percolato

È presente perimetralmente all'area di coltivazione della discarica 3 un sistema di regimazione delle acque meteoriche fatto di canalizzazioni e pendenze atto ad impedire che l'acqua di ruscellamento si infiltri all'interno del corpo rifiuti (vedere elaborato PD\_EG\_13). È presente il sistema di raccolta, estrazione, deposito e smaltimento del percolato di discarica. Il sistema risponde pienamente a quanto richiesto al punto 2.3 dell'allegato 1 del D.Lgs. 36/03. Lo smaltimento del percolato avviene presso impianti regolarmente autorizzati al trattamento dello stesso. Per dettagli si rimanda all'elaborato PD\_EG\_16 e alla relazione tecnica PD\_REL\_01 punto 4.4.

### 2.4 Protezione del suolo, del sottosuolo e delle acque

#### 2.4.1 Criteri generali

I criteri generali sono rispettati in quanto:

- è presente una barriera di fondo e delle sponde rispondente ai dettami del punto 2.4.2. dell'allegato 1 D.Lgs. 36/03 (vedere elaborato PD\_EG\_12 e elaborato PD\_REL\_01 par. 4.2)
- è prevista la realizzazione della copertura finale secondo quanto previsto al punto 2.4.3 dell'allegato 1 D.Lgs. 36/03 (vedere elaborato PD\_EG\_12 e elaborato PD\_REL\_01 par. 4.3)

#### 2.4.2 Barriera di fondo e delle sponde

La barriera di fondo presente nella discarica 3 risponde a quanto previsto al punto 2.4.2.

Il pacchetto di fondo è stato approvato e rispondente alla normativa vigente all'epoca che prevedeva una geomembrana con spessore  $\geq 2$  mm.

L'impermeabilizzazione della paratia è stata realizzata, come approvato con Determinazione N.2055/GEN e s.m.i. mediante il rivestimento con spritz-beton strutturale con caratteristiche idonee a resistere alle sollecitazioni chimiche e meccaniche presenti in discarica.

Per dettagli relazione tecnica PD\_REL\_01 paragrafo 4.2.

#### 2.4.3 Copertura superficiale finale

Il progetto della discarica 3 prevede la realizzazione di una copertura superficiale finale realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, dai seguenti strati:

1. strato superficiale di copertura con spessore pari a 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;
2. Geocomposito Drenante di caratteristiche prestazionali equivalenti ad uno strato di materiale granulare con spessore  $s \geq 0,5$  m e di permeabilità  $k > 10^{-5}$  m/s (vedere elaborato PD\_REL\_06)
3. Geomembrana in HDPE 2 mm
4. Strato minerale compattato dello spessore maggiore o uguale a 0,5 m e di conducibilità idraulica minore o uguale a 0-8 m/s o di caratteristiche equivalenti, integrato da un rivestimento impermeabile superficiale per il lotto riservato ai rifiuti pericolosi;

5. Strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, protetto da eventuali intasamenti, con spessore uguale a 0,5 m

6. Strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli strati sovrastanti.

Riguardo allo strato di drenaggio del gas, esso non è previsto per i sub-lotti riservati ai rifiuti pericolosi in quanto per la natura dei rifiuti conferiti non vi è possibilità di produzione di biogas.

Nella realizzazione dello strato di copertura si realizzeranno adeguate pendenze che permettano il naturale deflusso delle acque superficiali ai canali di scolo dimensionati con un tempo di ritorno di 200 anni.

E' prevista (PD\_REL\_01\_MOD) la sostituzione dello strato drenante di 50 cm di ghiaia nel pacchetto del capping con un geocomposito per:

CAPPING VASCHE RIFIUTI SOLIDI URBANI (Sormonto vasca 1 e Vasca 3 sub-lotti III, II-B)

CAPPING VASCHE RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI (Vasca 3 sub-lotti I, II-A, IV)

Nell'elaborato PD\_REL\_06 Rev. Lug.2023 è descritta la "Equivalenza idraulica Geocomposito drenante"

## 2.5 Controllo dei gas

Per i sub-lotti III e II-B, destinati allo smaltimento di rifiuti biodegradabili (RSU), è autorizzato e in esercizio un impianto di estrazione del gas costituito da pozzi di captazione verticali e da una rete di trasporto che collega le teste di ogni pozzo alla sottostazione di regolazione, dalla quale parte il collettore principale che convoglia il gas estratto alla centrale di aspirazione e da dove, infine, il gas è indirizzato all'impianto di termodistruzione. La realizzazione dei pozzi è avvenuta contestualmente alla fase di coltivazione dei sub-lotti di discarica. Con la Determina di autorizzazione del progetto "Sormonto Vasca I con RSU" è stata approvata l'installazione di un impianto di cogenerazione a servizio della vasca Sormonto Vasca I e discarica 3. Come già illustrato nella risposta all'"Osservazione n.5 relativa all'AIA – delucidazione in merito all'impianto di cogenerazione", riportata in allegato alla relazione PD\_REL\_01, l'impianto al momento non è stato installato in quanto la composizione del biogas prodotto presenta % di metano insufficienti ad alimentare un cogeneratore. (conc. CH<sub>4</sub> mediamente < 25%). Per dettagli sulle caratteristiche del sistema di estrazione e trattamento del biogas si rimanda alla relazione tecnica PD\_REL\_01 par.4.5 e all'elaborato grafico PD\_EG\_17.

## 2.6 Disturbi ed impianti

L'impianto di discarica della GETA adotterà le misure di prevenzione su tutti gli aspetti riportati al punto 2.6, come previsto nell'elaborato VIA\_REL\_11 e nei piani di gestione operativa (PGO), post-operativa (PGPO), Piano di sorveglianza e controllo (PSC) e nel Piano di monitoraggio ambientale (PMA).

## 2.7 Stabilità

In sede di prima autorizzazione e di modifica sostanziale sono state eseguite tutte le valutazioni previste al punto 2.7 dell'allegato 1 al D.Lgs. 36/03. Riguardo alla modifica presentata, è stata allegata opportuna "Verifica di stabilità" – vedere elaborato PD\_REL\_03.

Mariani: La verifica di stabilità eseguita (elab. PD\_REL\_03 luglio 2023) in condizioni sismiche del versante della discarica interessato hanno fornito dei valori minimi del Coefficiente di Sicurezza Fs, in base, ai parametri geotecnici assunti per i litotipi terrigeni, i litotipi marini e per i rifiuti pericolosi ed in base alla ricostruzione del quadro stratigrafico locale, che garantiscono un margine di sicurezza ritenuto adeguato e conforme alla normativa vigente.

## 2.8 Accesso al sito

Il Polo Ecologico della GETA è dotato di idonea recinzione e di barriera arborea. Il cancello viene aperto al momento del conferimento solo una volta autorizzato l'accesso dall'operatore della discarica. La copertura giornaliera viene adeguatamente eseguita quotidianamente.

## 2.9 Dotazione di attrezzature e personale

La GETA S.r.l. ha contratti di consulenza con diversi laboratori accreditati del territorio, che eseguono i controlli e le analisi previste nel PSC della discarica. Il personale della GETA S.r.l. è di comprovata esperienza nel settore ed è adeguatamente formato. Inoltre, la Ditta è costantemente seguita da consulenti esterni per quanto riguarda la gestione del Polo Ecologico dal punto di vista ambientale e della sicurezza. La GETA ha mezzi idonei alla gestione operativa della discarica (escavatori, compatatore, dumper, autocarro scarrabile, pala meccanica, carrelli elevatori,...)

## 2.10 Modalità e criteri di coltivazione

Si prevede la ricopertura giornaliera in modo da garantire l'igiene e la salubrità degli ambienti di lavoro e di tutta l'area della piattaforma e circostante attraverso la seguente procedura:

- Sul fronte di abbancamento attivo si procede con la stesura di 10 cm di terreno di scavo a media permeabilità oppure rifiuto inertizzato proveniente dall'impianto di stabilizzazione/solidificazione rifiuti di proprietà della stessa GETA Srl e presente nella piattaforma ecologica;
- Al di fuori del fronte di abbancamento attivo, ovvero dove si prevede di non movimentare i rifiuti per più tempo (almeno una settimana) si procede con la stesura di teli impermeabili riavvolgibili

in HDPE da 1 mm con sopra una rete antivento. Di seguito si riportano le caratteristiche del telo in HDPE utilizzato da GETA e della rete antivento.

Per dettagli si rimanda alla consultazione della relazione tecnica PD\_REL\_01 punto 4.7.4

### **3 Deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi**

#### **3.1 Stato di fatto**

In merito all'autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per lo stoccaggio **D15 (deposito preliminare) di rifiuti non pericolosi**:

- con Determinazione Dirigenziale N.2874/GEN del 25/05/2009 è stata rinnovata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività D15 per rifiuti non pericolosi;
- con Prot. N.2353 del 24/01/2019 la GETA SRL ha trasmesso l'istanza di rinnovo della suddetta autorizzazione;
- a garanzia dell'esercizio dell'attività D15 la GETA SRL ha prestato a favore della Provincia la polizza fideiussoria N.1135896 della ELBA ASSICURAZIONI SPA con scadenza al 15/07/2023;
- con Prot. N.11830 del 16/05/2019, la Provincia ha comunicato alla ditta, il nulla osta alla prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nelle more della conclusione del procedimento di AIA di cui all'istanza del 2015, ferma restando la validità della garanzia finanziaria prestata;
- con Prot. N.17062 del 24/07/2023 dello scrivente Settore è stato preso atto dell'Appendice N.1 alla suddetta polizza N.1135896 con cui è stata prorogata la validità fino al 15/07/2028.

#### **3.2 Stato di progetto**

I rifiuti sono stoccati nel capannone (144 mq) e in area esterna (187 mq) in n.8 cassoni.

Lo stoccaggio avviene su superficie pavimentata in cls armato con superficie industriale impermeabile.

I rifiuti liquidi e fangosi pompabili giungono in impianto in fusti metallici (di norma fusti in acciaio Uni EN 10130 Fe P01) e in cisternette in polietilene e sono stoccati esclusivamente all'interno del capannone su un massimo di due file sovrapposte per una capacità complessiva di 50 tonnellate che corrispondono a 50 mc.

Lo stoccaggio dei rifiuti liquidi avviene su un bacino di contenimento di capacità pari ad 1/3 del volume complessivo pari a 20 mc.

I rifiuti solidi giungono in impianto in big bags o casse metalliche.

I big bags sono disposti su una singola fila, mentre le casse metalliche possono essere collocate su due linee sovrapposte.

La capacità complessiva di stoccaggio dei rifiuti solidi all'interno del capannone è di 65 mc corrispondenti a 100 tonnellate.

I rifiuti solidi sono stoccati anche all'esterno del capannone in n. 8 cassoni a tenuta, dotati di copertura, al riparo dagli agenti atmosferici, per una volumetria di 200 mc corrispondenti a 300 tonnellate.

Per i rifiuti solidi stoccati in cassoni all'esterno del capannone, si può ravvisare la necessità di travasare i rifiuti.

I rifiuti solidi arrivano in impianto in cassoni di proprietà del produttore del rifiuto. Dovendo restituire i cassoni scarrabili al proprietario, si scarica il rifiuto solidi nella vasca di travaso e poi lo si ricarica all'interno dei cassoni scarrabili di proprietà della GETA SRL.

L'operazione viene eseguita in assenza di pioggia e di vento (vento inferiore e 5 m/sec).

La vasca di travaso è delimitata da muri in c.a. alti 2 metri, il lato aperto della vasca è delimitato da un cordolo di contenimento in gomma.

La quantità massima stoccabile istantaneamente in deposito preliminare D15 (non pericolosi) è di 450 tonnellate.

La quantità massima stoccabile annualmente in deposito preliminare D15 è di 10.000 tonnellate.

Gli interventi previsti in progetto rispetto allo stato autorizzato sono:

- a) predisposizione e perimetrazione, nell'area esterna per lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi (D15), di un'area di travaso, che anche se non individuata, era prevista al punto 8 della D.D. n. 2874/GEN del 25/05/2009, dove è prescritto solo che fosse un'area sicura ed impermeabile;
- b) realizzazione raccolta acque vasca di travaso, realizzazione bacino di contenimento, pozzetto raccolta sversamenti.

#### **3.3 Rifiuti trattati**

L'elenco dei rifiuti per l'attività di discarica (D1) è riportato al paragrafo 2 ("Elenco rifiuti D15 rifiuti non pericolosi") dell'elaborato "Elenco rifiuti per attività" Rev.0 Gen\_2024".

Rispetto ai rifiuti autorizzati con Determinazione Dirigenziale N.2874/GEN del 25/05/2009 sono stati stralciati i seguenti codici:

*EER 160505 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504*

*EER 191001 rifiuti di ferro e acciaio*

*EER 191002 rifiuti di metalli non ferrosi*

EER 191106 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105

EER 200139 plastica

EER 200140 metallo

I progettisti confermano che sono stati stralciati i suddetti codici EER.

### 3.4 Verifica integrazioni

- Descrizione dello stato di fatto e dello stato di progetto dell'area interessata dall'attività D15;
- Descrizione dell'attività D15;
- Quantità massima stoccabile istantaneamente in D15 per i rifiuti non pericolosi;
- Regimazione acque meteoriche;
- Scheda tecnica stoccaggio Allegato C2 attività D15 rifiuti non pericolosi;
- Dettaglio di quanto richiesto da ARPAM con Prot. N.40780 del 01/12/2023: *"Da ultimo in riferimento alle attività relative al deposito preliminare D15 rifiuti non pericolosi, incluse nella scheda A1, si chiede di descrivere tale attività in relazione agli elementi di cui all'art.208 comma 11 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii."*;
- Informazioni attinenti al trattamento D15 (rifiuti non pericolosi) richiesti da ARPAM con Prot. N.40780 del 01/12/2023.

E' stato dato riscontro nell'elaborato "Relazione tecnica AIA di riepilogo" (AIA\_REL\_01 rev. Gen.2024) da pagina 7 a pagina 15.

La quantità massima stoccabile istantaneamente in deposito preliminare D15 (non pericolosi) è di 450 tonnellate.

La regimazione delle acque meteoriche è stata descritta al paragrafo 7 (pagine 46, 47 e 48) della Relazione tecnica AIA di riepilogo (rev. Gen\_2024).

E' stato presentato l'elaborato F6\_D15/D9 *"Planimetrie con l'indicazione della rete di regimazione delle acque meteoriche in fase operativa e post operativa (impianto D15-D9)"*

E' stata presentata la scheda tecnica stoccaggio D15NP - Allegato C2 (rev. Gen\_2024).

Nello Stralcio planimetrico e layout gestioni rifiuti sono individuate le aree di stoccaggio, modalità di stoccaggio dei rifiuti.

È stato presentato l'elaborato grafico gestione rifiuti *"Allegato G6 - Trattamento D15 e D9 Stato di progetto \_Layout"*

## 4 Deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi

### 4.1 Stato di fatto

In merito all'autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per lo stoccaggio **D15 (deposito preliminare) per rifiuti pericolosi**:

- con Determinazione Dirigenziale N.4267/GEN del 31/07/2007 è stata rinnovata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività D15 per rifiuti pericolosi;
- con Prot. N.17603 del 08/03/2017 (rif. Prot. Prov. 5439 del 08/03/2017) il SUAP del Comune di Ascoli Piceno ha trasmesso l'istanza di rinnovo della suddetta autorizzazione;
- con Prot. N.14923 del 03/07/2017 è stato comunicato che ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., nelle more dell'espletamento del Procedimento di A.I.A. di cui all'istanza del 2015, l'attività autorizzata ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. poteva proseguire solo ed esclusivamente se la ditta avesse provveduto prima della scadenza dell'autorizzazione, all'estensione (dieci anni +2) della prescritta garanzia finanziaria;
- la GETA SRL ha prestato a favore della Provincia la polizza fideiussoria della CATTOLICA ASSICURAZIONI SPA con scadenza al 10/12/2017;
- con Prot. N.16896 del 31/07/2017 la Provincia ha comunicato il nulla osta alla prosecuzione dell'attività D15 ai sensi dell'art.208, comma 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in forza della presentazione di una proposta di polizza fideiussoria che a breve sarebbe stata perfezionata;
- la GETA SRL ha presentato il rinnovo della polizza fideiussoria con validità fino al 31/07/2027, formalmente accettata dalla Provincia con Prot. N.17374 del 08/08/2017;
- con Prot. N.27334 del 20/12/2017 la Provincia ha comunicato che ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., nelle more della conclusione del procedimento di modifica dell'AIA, la GETA SRL poteva proseguire l'attività di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi autorizzata con Determinazione Dirigenziale N.4267/GEN del 31/07/2007.

### 4.2 Stato di progetto

Lo stoccaggio D15 avviene esclusivamente all'interno di un capannone (280 mq) su superficie pavimentata in cls armato con superficie industriale impermeabile.

I rifiuti giungono in impianto già pallettizzati (cassoni, fusti, big bags, cisternette o casse metalliche) e non è prevista nessuna operazione di travaso di rifiuti.

I rifiuti liquidi (e fangosi pompabili) arrivano in impianto in fusti metallici (di norma fusti in acciaio Uni EN 10130 Fe P01) e in cisternette in polietilene lo stoccaggio dei rifiuti liquidi avviene all'interno di capannone, in un'area di 50 mq.

Lo stoccaggio avviene al massimo su due file sovrapposte e quindi la capacità complessiva dell'area è pari a 50 mc corrispondenti a 50 tonnellate (rifiuti pericolosi liquidi).

Lo stoccaggio dei rifiuti liquidi avviene su due bacini di contenimento, ciascun bacino ha la capacità pari ad 1/3 del volume complessivo dei liquidi.

Si prevede la realizzazione di due bacini separati, in modo da evitare che in caso di sversamento accidentale vengano a contatto rifiuti in grado di reagire tra loro (su ogni bacino sono depositati solo rifiuti compatibili).

Ogni bacino ha una capacità di 10 mc (per maggiori dettagli in merito al bacino di contenimento si rimanda all'elaborato Allegato G6 - Trattamento D15 e D9 - stato di progetto \_layout).

I rifiuti solidi (o fangosi palabili) arrivano in impianto in big bags, casse metalliche o cassoni scarrabili a tenuta, i big bags saranno depositati su singola fila, mentre le casse metalliche possono essere disposte su due linee sovrapposte.

La capacità complessiva di deposito dei solidi all'interno del capannone è pari a 100 mc, pario a circa 150 tonnellate di rifiuti pericolosi solidi.

La quantità massima di rifiuti pericolosi stoccabile istantaneamente in D15 è di 200 tonnellate.

La quantità massima di rifiuti pericolosi stoccabile annualmente in D15 è di 5.000 tonnellate.

Gli interventi previsti in progetto rispetto allo stato autorizzato sono:

- a) realizzazione bacini di contenimento aree di stoccaggio rifiuti liquidi;
- b) realizzazione pozzetto di raccolta sversamenti accidentali

#### 4.3 Rifiuti trattati

L'elenco dei rifiuti per l'attività di discarica (D1) è riportato al paragrafo 3 ("*Elenco rifiuti D15 rifiuti pericolosi*") dell'elaborato "Elenco rifiuti per attività" Rev.0 Gen\_2024.

Rispetto ai rifiuti autorizzati con Determinazione Dirigenziale N.4267/Gen del 31/07/2007 sono stati stralciati i seguenti codici EER:

*EER 010407\* rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi*

*EER 160504\* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon) contenenti sostanze pericolose*

*EER 200113\* solventi*

*EER 200114\* acidi*

*EER 200115\* sostanze alcaline*

*EER 200117\* prodotti fotochimici*

*EER 200119\* pesticidi*

*EER 200121\* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio*

*EER 200123\* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi*

*EER 200126\* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125*

*EER 200127\* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose*

*EER 200129\* detersivi, contenenti sostanze pericolose*

*EER 200131\* medicinali citotossici e citostatici*

*EER 200133\* batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601, 160602, e 160603 nonche batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie*

*EER 200135\* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200125*

*EER 200137\* legno contenente sostanze pericolose*

Sono stati inseriti i seguenti codici EER (di rifiuti non pericolosi):

*EER 160304 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303*

*EER 180104 rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti*

La ditta conferma che sono stati stralciati i suddetti codici EER

Mentre per quanto concerne i due codici *EER 180104* e *EER 160304* di rifiuti non pericolosi, i progettisti precisano che saranno stralciati in quanto trattasi di refuso.

#### 4.4 Verifica integrazioni

- Descrizione dello stato di fatto e dello stato di progetto dell'area interessata all'attività D15;
- Descrizione dell'attività D15;
- Quantità massima stoccabile istantaneamente in D15 per i rifiuti pericolosi;
- Regimazione acque meteoriche;
- Scheda tecnica stoccaggio Allegato C2 attività D15 rifiuti non pericolosi;
- Informazioni attinenti al trattamento D15 (rifiuti pericolosi) richiesti da ARPAM con Prot. N.40780 del 01/12/2023.

E' stato dato riscontro nell'elaborato "Relazione tecnica AIA di riepilogo" (AIA\_REL\_01 rev. Gen.2024) da pagina 17 a pagina 29.

La regimazione delle acque meteoriche è stata descritta al paragrafo 7 (pagine 46, 47 e 48) della Relazione tecnica AIA di riepilogo (rev. Gen.2024)

E' stato presentato l'elaborato F6\_D15/D9 "*Planimetrie con l'indicazione della rete di regimazione delle acque meteoriche in fase operativa e post operativa (impianto D15-D9)*".

E' stata presentata la scheda tecnica stoccaggio D15P allegato C2 (rev. Gen. 2024).

Stralcio planimetrico e layout gestioni rifiuti (da allegare al provvedimento finale) con individuazione codici EER, aree di stoccaggio, modalità di stoccaggio dei rifiuti.

È stato presentato l'elaborato grafico gestione rifiuti "Allegato G6 - Trattamento D15 e D9 Stato di progetto\_Layout Rev. Gen. 2024"

## 5 Trattamento chimico - fisico (D9) di rifiuti pericolosi e non pericolosi

### 5.1 Stato di fatto

In merito all'autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per il **trattamento chimico fisico D9 per rifiuti pericolosi e non pericolosi**:

- con Determinazione Dirigenziale N.4037/GEN del 20/07/2009 (modificata con D.D. 2104/GEN del 05/07/2010) è stata rinnovata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trattamento chimico fisico (D9) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- con Prot. N.2351 del 24/01/2019 la GETA SRL ha trasmesso l'istanza di rinnovo della suddetta autorizzazione;
- con Prot. N.13894 del 12/06/2019 (rettificato con Prot.N.14287 del 17/06/2019) la Provincia ha autorizzato la GETA SRL, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs. N.152/2006, nelle more della conclusione del procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui all'istanza del 2015, la prosecuzione dell'attività D9, ferma restando la validità della garanzia finanziaria già prestata a favore della Provincia;
- la polizza fideiussoria N.4591397199 della CATTOLICA ASSICURAZIONI SPA prestata a favore della Provincia risultava scadere il 31/12/2019;
- con Prot. N 25876 del 16/12/2019 la Provincia ha chiesto alla GETA SRL di presentare ai fini della prosecuzione attività una proroga della polizza in essere di almeno un anno;
- con Prot. N.26137 del 19/12/2019 la GETA SRL ha presentato appendice N.6 alla polizza CATTOLICA ASSICURAZIONI SPA con cui la validità è stata prorogata al 20/07/2021 (+2 anni);
- la suddetta polizza è stata formalmente accettata dalla Provincia con Prot. N.1640 del 24/01/2020;
- con Prot. N.17062 del 24/07/2023 dello scrivente Settore è stato preso atto delle quietanze di pagamento (anni 2021, 2022, 2023) relative alla suddetta Polizza N.4591397199 della CATTOLICA ASSICURAZIONI SPA per l'esercizio dell'attività di trattamento chimico fisico D9 per rifiuti pericolosi e non pericolosi.

### 5.2 Stato di progetto

La potenzialità massima giornaliera di trattamento (D9) è di 50 tonnellate (come da autorizzazione N.4037/GEN del 20/07/2009).

La potenzialità massima annuale di trattamento (D9) è di 15.000 tonnellate (come da autorizzazione N.4037/GEN del 20/07/2009).

Necessario specificare la potenzialità massima stoccabile istantaneamente dei rifiuti in ingresso da avviare al trattamento.

La quantità massima stoccabile istantaneamente (D15) dei rifiuti in ingresso è di 350 tonnellate.

Rifiuti pericolosi: 100 tonnellate istantanee

Rifiuti non pericolosi: 250 tonnellate istantanee

Occorre autorizzare anche l'operazione di deposito preliminare (D15) considerato che i rifiuti in ingresso sono depositati in aree di prestoccaggio e stoccaggio prima del trattamento (D9).

La ditta ha chiesto di autorizzare anche lo stoccaggio preliminare D15 al trattamento D9 senza alcuna variazione dei quantitativi autorizzati (pag. 36 della Relazione AIA di riepilogo).

I rifiuti pericolosi e non pericolosi sottoposti al trattamento chimico fisico (D9) sono allo stato solido e fangoso palabile e polverulento.

I rifiuti solidi e fangosi palabili sono stoccati su un piazzale in calcestruzzo armato con superficie impermeabile di 260 mq sotto tettoia (cumuli, big bags o cassoni).

I rifiuti polverulenti sono stoccati in silos (96 mc).

Il processo di trattamento D9 (*inertizzazione/stabilizzazione*) avviene in un reattore discontinuo organizzato in una linea di trattamento suddivisa nelle seguenti fasi:

- *Prestoccaggio/stoccaggio*
- *Carico di rifiuti/materie prime per il trattamento*
- *Trattamento nel miscelatore*
- *Scarico letti di maturazione*
- *Smaltimento/recupero*

Le materie prime utilizzate nel processo di trattamento (D9) sono costituite da cemento, ossido di calcio, solfuri (in soluzione) e silicati (in soluzione).

Rispetto allo stato autorizzato si chiedono le seguenti modifiche:

a) Silos destinati allo stoccaggio dei rifiuti in polvere:

Lo stato autorizzato prevedeva la realizzazione di n°4 silos per lo stoccaggio dei rifiuti polverulenti, mentre lo stato di progetto prevede la realizzazione di n°2 silos (96 mc complessivi per 150 tonnellate) collocati in una posizione differente rispetto allo stato autorizzato.

b) D15 preliminare al trattamento D9

Si prevede che i rifiuti conferiti in impianto per il trattamento D9 siano prima stoccati temporaneamente pertanto si chiede che si autorizzi lo stoccaggio D15 preliminare al trattamento D9, senza alcuna variazione dei quantitativi autorizzati.

c) Uso della vasca di stoccaggio acque piazzale

Lo stato autorizzato prevede che la vasca sia dedicata alla raccolta delle acque del piazzale e alla raccolta del percolato delle discariche (vasca 1 e vasca 2), lo stato di progetto prevede che l'intera volumetria della vasca sia utilizzata solo per lo stoccaggio delle acque dei piazzali.

M. Tartaglia rappresenta che sono previsti serbatoi appositi per lo stoccaggio del percolato.

### 5.3 Rifiuti trattati

L'elenco dei rifiuti per l'attività (D9) è riportato al paragrafo 4 (*"Elenco rifiuti impianto di trattamento D9"*) dell'elaborato "Elenco rifiuti per attività" Rev.0 Gen\_2024.

Rispetto ai rifiuti autorizzati con Determinazione Dirigenziale N.4037/Gen del 20/07/2009:

Sono stati stralciati i seguenti codici EER:

*EER 050103\* morchie depositate sul fondo dei serbatoi*

*EER 080112 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111*

Sono stati inseriti i seguenti codici EER:

*EER 100103 ceneri leggere di torba e di legno non trattato*

*EER 100327\* rifiuti prodotti dalle acque di raffreddamento contenenti oli*

*EER 100401\* scorie della produzione primaria e secondaria*

I progettisti confermano lo stralcio e l'integrazione dei suddetti codici EER.

### 5.4 Verifica integrazioni

Con riferimento all'attività di trattamento chimico-fisico D9 (rifiuti pericolosi):

- Descrizione dello stato di fatto e dello stato di progetto dell'area interessata all'attività D9;
- Descrizione dell'attività D9 e delle operazioni di deposito preliminare (D15) dei rifiuti in ingresso da avviare al trattamento (specificando la potenzialità istantanea massima);
- Regimazione acque meteoriche;
- Scheda tecnica stoccaggio Allegato C2 attività D9;
- Scheda tecnica trattamento Allegato C1 attività D9;
- Schema a blocchi e indicazione dei codici EER in uscita dal trattamento D9;
- Chiarimenti in merito alla destinazione finale dei rifiuti prodotti;
- Chiarimenti sull'utilizzo della vasca di travaso rappresentata nella planimetria *Allegato G6 - Trattamento D15 e D9*;
- Informazioni attinenti al trattamento D9 richiesti da ARPAM con Prot. N.40780 del 01/12/2023: *Il Piano di Gestione Operativa (Elaborato PGO – Aggiornamento Luglio 2023) ed il PMC introducono al punto P2 "Impianto di trattamento rifiuti D9 – D15" le operazioni di gestione dei rifiuti nell'impianto Chimico-fisico D9 e nel Deposito preliminare D15. Ai fini della valutazione del progetto, ed in conformità con quanto contenuto nella normativa di settore (Parte IV) si richiedono integrazioni sulle due nuove attività incluse nell'AIA, delle quali una costituisce nuova attività IPPC (Punto 5.1 trattamento chimico-fisico D9):*
  1. *Tipi e quantitativi di rifiuti che si intendono trattare; descrizione della capacità massima di trattamento dell'impianto chimico-fisico D9 e valutazione della capacità massima istantanea ed annuale del Deposito Preliminare D15 per Rifiuti Pericolosi (per quest'ultima attività di gestione la richiesta è anche finalizzata a stabilire l'eventuale limite legale come definito al punto 1 della Circolare del Ministero dell'ambiente di prot. 27569 del 14/11/2016)*
  2. *Per ciascun tipo di operazione si chiedono i requisiti tecnici con particolare riferimento alle attrezzature utilizzate (compresi i sistemi di contenimento e stoccaggio dei rifiuti), ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato*
  3. *È necessario descrivere le procedure che si intendono adottare per ciascun tipo di operazione (compresa la movimentazione e la manipolazione dei rifiuti all'interno dell'installazione).*

E' stato dato riscontro nella Relazione tecnica AIA di riepilogo (Rev. Gen\_2024) al paragrafo 4 "Attività di trattamento chimico - fisico" (pag.30), al paragrafo 5 "Attrezzature utilizzate" (pag.39), al paragrafo 6.2 procedure gestionali (pag.43)

Sono state presentate la scheda tecnica "Trattamento D9" (rev.Gen\_2024) e la scheda tecnica "Stoccaggio D9" (rev.Gen\_2024)

La regimazione delle acque meteoriche è stata descritta al paragrafo 7 "Regimazione acque meteoriche" a pag.46 della Relazione tecnica AIA di riepilogo (Rev. Gen\_2024).

E' stato presentato l'elaborato F6\_D15/D9 "Planimetrie con l'indicazione della rete di regimazione delle acque meteoriche in fase operativa e post operativa (impianto D15-D9)".

Stralcio planimetrico e layout gestioni rifiuti (da allegare al provvedimento finale) con individuazione codici EER, aree di stoccaggio, modalità di stoccaggio dei rifiuti distinguendo tra i rifiuti pericolosi solidi e rifiuti pericolosi liquidi e modalità di stoccaggio.

È stato presentato l'elaborato planimetria gestione rifiuti "Allegato G6 - Trattamento D15 e D9 Stato di progetto \_ Layout (Rev. Gen\_2024)".

## 6 Garanzie finanziarie

Nella conferenza di servizi del 05/12/2023 è stato chiesto un "Riepilogo degli schemi di calcolo delle garanzie finanziarie per i singoli trattamenti, sulla base della normativa regionale vigente, ed elenco delle polizze in essere (specificando importi e scadenze)".

È stato dato riscontro al paragrafo 8 pag.49 della Relazione tecnica AIA di riepilogo (rev. Gen.\_2024)

### D15 rifiuti non pericolosi

450 tonnellate istantanee x 100 €/t = 45.000 euro

### D15 rifiuti pericolosi

200 tonnellate istantanee x 210 €/t = 42.000 euro

L'importo complessivo della garanzia per attività D15 pericolosi e non pericolosi è di 87.000 euro

L'importo ridotto per l'attività **D15 pericolosi e non pericolosi** considerato che la ditta è in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 (riduzione del 40%) è di **52.200 euro**

Gli importi calcolati sono conformi ai criteri della DGR 515/2012 e s.m.i. che disciplina le modalità di prestazione e l'entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (eccetto discariche).

### D15/D9 rifiuti pericolosi e non pericolosi

L'importo della garanzia finanziaria complessivo (rifiuti pericolosi e non pericolosi) è di 105.000 euro. Considerato che la ditta è in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 (riduzione del 40%) l'importo ridotto è di **63.000 euro**.

Gli importi calcolati sono conformi ai criteri della DGR 515/2012 e s.m.i. che disciplina le modalità di prestazione e l'entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (eccetto discariche).

Non è stato fornito lo schema di calcolo della garanzia finanziaria per l'impianto di discarica (operazione di smaltimento D1) ai sensi della DGR 994 del 21/07/2008.

## 7 Verifica dello stato di aggiornamento alle BAT

Nella conferenza di servizi del 05/12/2023 è stato chiesto di implementare lo specifico "Elaborato verifica BAT" con le richieste di ARPAM di Prot. N.40780 del 01/12/2023.

*"Nel caso delle installazioni di discarica l'art. 29-bis comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. dispone che "Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle BAT"; si chiede evidenza della verifica dell'applicazione delle BAT per l'installazione (nel suo complesso) sottoposta a modifica sostanziale in relazione alle disposizioni della vigente norma, come disposto all'art. 29-sexies comma 5 del Decreto in parola, contenute al punto 2.4 (in relazione al capping, alle sponde ed al fondo), 2.6 e 2.7 (elementi connessi alle valutazioni di stabilità) dell'allegato 1 al D.Lgs. 36/2003 e s.m.i. per la parte relativa ad installazioni di discariche per rifiuti pericolosi";*

*"Il PMC al punto P2 richiama le BAT di settore ed individua i valori di emissione associati alle attività di smaltimento dei rifiuti pericolosi. Tutti gli elaborati progettuali devono essere allineati con i nuovi BAT-AEL di settore. Devono essere descritti i punti di emissione ai sensi della norma di settore sulla misura della portata degli effluenti gassosi e deve essere individuata la norma di riferimento per i parametri solfuri ed acido solfidrico di cui alla tabella 2.3 del PMC2".*

E' stato presentato l'elaborato "Verifica dello stato di aggiornamento alle BAT" (Rev. gen.2024).

## 8 Piano di monitoraggio e controllo e Piano di sorveglianza e controllo

Nella conferenza di servizi del 05/12/2023 è stato chiesto di integrare il Piano di sorveglianza e controllo previsto dal D.Lgs 36/2023 all'allegato 2, armonizzandolo con i piani di monitoraggio previsti dalla parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Sono stati presentati il Piano di sorveglianza e controllo aggiornato (rev. Gen\_2024) e il Piano di Monitoraggio e controllo (rev. Gen\_2024).

ARPAM nel parere di Prot. N.7102 del 04/03/2024 a pag.9 esprime le "Valutazioni tecnico-ambientali AIA di cui all'art. 29-quater c. 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - PMC":

*"Il procedimento unico include l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale AIA ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Per l'impianto è stato predisposto un apposito Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) finalizzato alla descrizione di specifici controlli ambientali e impiantistici sulle attività di trattamento chimico fisico D9 e D15 rifiuti pericolosi ed un Piano di Sorveglianza e Controllo integrato per l'impianto di discarica D1.*

*Sulla base della documentazione presentata, si esprimono valutazioni tecnico-ambientali favorevoli relativamente al PMC ed al PSC proposti, nonché agli elaborati progettuali ad essi connessi e proposti dal Gestore nell'ambito della richiesta di modifica sostanziale dell'AIA, nel rispetto delle seguenti prescrizioni.*

Seguono le prescrizioni da b) ad o) a pag.9, 10 e 11.

In considerazione del predetto parere favorevole devono essere aggiornati i suddetti piani, da allegare al provvedimento di PAU, in attuazione delle stesse prescrizioni ARPAM.

## 9 **Parere ARPAM Prot. N.7102 del 04/03/2024**

A pag.11 vengono riportate le "Valutazioni tecnico-ambientali AIA di cui all'art. 29-ter e 29-sexies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.":

*In relazione al rilascio dell'AIA si rappresentano di seguito le seguenti carenze, non superate dalla documentazione prodotta dal gestore in fase di avvio del procedimento e nelle integrazioni prodotte come rubricate con nota dalla Provincia di Ascoli Piceno di prot. 1432 del 24/01/2024, in relazione alle quali il progetto proposto dal Gestore non risulta adeguato a quanto disposto dalla Parte Seconda Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Ai sensi di quanto disposto all'art. 14-bis comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i. il parere, per la parte di competenza, indica gli adeguamenti progettuali ritenuti necessari, disaggregati per singolo punto".*

Si precisa che il riferimento normativo all'art.14-bis, comma 3 della legge 241/1990 e s.m.i. non è corretto in quanto lo stesso attiene la conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, il riferimento corretto è l'art.14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i.

Ad ogni modo le criticità sollecitate da ARPAM sono:

1) *L'applicazione delle BAT di settore relativamente al capping sui Sub-lotti I+IIA e IV ed alle disposizioni di cui al punto 2.4.3 dell'allegato 1 al D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. non risulta conforme alla normativa vigente relativamente allo strato di drenaggio del gas e rottura capillare.*

*La configurazione della copertura superficiale finale della discarica deve essere conforme alle BAT di settore con particolare riferimento al punto 2.4.3 del D.Lgs. 36/2003.*

M. Tartaglia: rappresenta che il capping dei sub lotti I+IIA e IV destinati ai rifiuti pericolosi, è rimasto lo stesso, non ci sono state modifiche, lo strato di drenaggio del gas e rottura capillare è lo stesso precedentemente autorizzato. Trattasi di rifiuti pericolosi a matrice inorganica, non c'è produzione di biogas, non c'è la rete di drenaggio del biogas e non è previsto lo strato di drenaggio superficiale.

G. Tartaglia: la presente modifica interessa rifiuti pericolosi non biodegradabili, c'è da rispettare il limite del 6 % di TOC come prescritto dal D.Lgs 36/2003, per cui l'organico non c'è. Il capping era stato già valutato nella fase di rilascio della prima AIA.

2) *"In relazione alla realizzazione del setto di separazione realizzato da RSU posti in opera mediante il sistema delle "terre rinforzate", quale sistema di separazione tra i lotti di abbancamento RSU e quelli di abbancamento dei rifiuti pericolosi, la norma non prevede la possibilità di utilizzare rifiuti (RSU) per poter realizzare sponde o in questo caso specifici setti di separazione.*

*Questi devono essere conformi alle caratteristiche costruttive alle quali il gestore fa riferimento per la parte relativa alla realizzazione delle altre opere costruttive (Argini in terre armate) con i relativi strati di protezione prestabiliti e descritti in dettaglio al punto "H" dell'Elaborato "PD\_REL\_01\_MOD gennaio 2024".*

G. Tartaglia: precisa che il setto di separazione non è oggetto di alcuna modifica, è stato approvato con ordinanze e con autorizzazioni successive. Il setto di separazione tra rifiuti urbani e rifiuti pericolosi dell'innalzamento del colmo sarà costituito da rifiuti pericolosi e terreno e non da RSU come peraltro dettagliato al punto h) dell'elaborato PD REL\_01\_MOD gennaio 2024 citato dall'ARPAM.

3) *Le attività di miscelazione di rifiuti non pericolosi proposte dal Gestore (Punto 2.2 e punto 2.315 dell'Elaborato AIA\_REL\_01) e la documentazione tecnica prodotta al fine di includere nell'AIA in oggetto le attività di Deposito preliminare D15 per rifiuti Non Pericolosi non sono esaustive rispetto a quanto disposto dalla norma di settore; pertanto, tali attività di gestione dei rifiuti risultano carenti e non valutabili al fine del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale richiesta.*

*Le operazioni di miscelazione di rifiuti non pericolosi devono essere definite in funzione dei codici EER oggetto di travaso e finalità migliorative delle stesse operazioni di trattamento e dovranno essere valutati eventuali effetti sulle matrici ambientali interessate; Per ciascuna operazione di miscelazione volta alla formazione di un lotto o di un carico di rifiuti dovrà essere prodotta e mantenuta a disposizione la documentazione tecnica di riscontro alle valutazioni tecniche di caratterizzazione ed eventuale nuova classificazione della miscela.*

G. Tartaglia: in merito al punto 3 del parere ARPAM la ditta chiarisce di non effettuare nessuna operazione di miscelazione o travaso di rifiuti liquidi, trattasi di operazioni di trasferimento di rifiuti solidi non pericolosi dai cassoni dei produttori ai cassoni di proprietà della stessa ditta GETA SRL.

4) *Nell'elaborato "Scheda tecnica stoccaggio D9" – Allegato scheda C2 sono rappresentati quantitativi di rifiuti pericolosi in "Stoccaggio" pari a 350 tonnellate<sup>17</sup>. Ai sensi di quanto disposto all'allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. tale accumulo si configura come*

*un'attività IPPC, come normata al punto 5.5 Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi maggiore di 50 tonnellate e come tale soggetta all'applicazione delle BAT di settore.*

*Tale attività di gestione dei rifiuti in "accumulo temporaneo – Punto 5.5" deve essere definita ed integrata con i pertinenti elaborati progettuali di cui all'art. 29-ter comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.*

- 5) *In relazione ai quantitativi di rifiuti pericolosi corrispondenti alla capacità totale del polo GETA configurati nelle attività di deposito preliminare D15-P e pari a 200 tonnellate (Allegato C2 – Scheda tecnica stoccaggio D15P), al pari dei rifiuti pericolosi previsti in accumulo nell'attività di trattamento chimico-fisico D9 e pari a 350 tonnellate (Allegato C2 – Scheda tecnica stoccaggio D9), le valutazioni di cui alla parte Seconda non ricomprendono la verifica dell'assoggettamento o esclusione dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 105/2015 di cui all'art. 29-sexies comma 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..*

*Deve essere effettuata una verifica di assoggettabilità a Seveso del polo GETA, secondo i criteri di cui all'allegato 1 parte 1 e parte 2 del D.Lgs. 105/2015.*

La ditta manifesta la volontà di fornire le proprie contro deduzioni rispetto a quanto espresso da ARPAM per la parte relativa alle valutazioni tecnico ambientali dell'AIA.

La conferenza prende atto che ARPAM chiede anche di verificare l'assoggettabilità alla normativa Seveso del polo GETA, secondo i criteri di cui all'allegato 1 parte 1 e parte 2 del D.Lgs. 105/2015.

Questa verifica non è mai stata evidenziata in passato dalla stessa Agenzia, né in sede autorizzativa né in fase di controllo. Il procedimento in esame prevede un accorpamento nell'AIA delle attività di gestione di rifiuti (D15, D9) già autorizzate ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Non sono previste modifiche dei quantitativi di rifiuti pericolosi.

Giantomassi propone di sospendere e rinviare la conferenza di servizi al fine di consentire la presenza dei tecnici dell'ARPAM ed approfondire e chiarire le problematiche e criticità espresse nel parere.

E. Ritrecina (AST): concorda di sospendere e rinviare la seduta.

M. Sara Massoni (Comune di Ascoli Piceno): concorda di sospendere e rinviare la seduta.

### **Conclusioni**

Dato atto della necessità di approfondire e chiarire quanto rappresentato da ARPAM nel documento di Prot. N.7102 del 04/03/2024 (rif. Prot. Prov. N.4757 del 05/03/2024), e consentire alla ditta di presentare gli elaborati aggiornati, la conferenza di servizi viene sospesa alle ore 12:30 e aggiornata al 26/03/2024.

Si chiede alla ditta GETA SRL di trasmettere entro il 19 marzo, gli elaborati aggiornati secondo quanto prescritto da ARPAM nel predetto parere di Prot. N.7102 del 04/03/2024 (rif. Prot. Prov. N.4757 del 05/03/2024 e dalla Provincia:

Piano di monitoraggio ambientale (PMA) aggiornato

Piano di gestione operativa (PGO) aggiornato (stralcio codici EER riferiti agli RSU)

Revisione elenco rifiuti attività di discarica D1 (stralcio del paragrafo 1.2 RSU)

Revisione elenco rifiuti D15 rifiuti pericolosi (stralcio EER 180104 e EER 160304)

Schema di calcolo della garanzia finanziaria per l'impianto di discarica (operazione di smaltimento D1) ai sensi della DGR 994 del 21/07/2008.

Schema a blocchi e indicazione dei codici EER in uscita dal trattamento chimico fisico D9

Alla seduta della conferenza di servizi del 26/03/2024, iniziata alle ore 10:30, sono risultati presenti, collegati alla piattaforma Google Meet:

Gianni Giantomassi	Provincia Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale
Giulia Mariani	Provincia Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale
Daniela De Micheli	Provincia Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale
Maritza Mirti	ARPAM (Delega Prot. N.9744 del 25/03/2024)
Maria Sara Massoni	Comune di Ascoli Piceno
Francesco Zilio	GETA SRL
Giuliano Tartaglia	CIA CONSUL
Marco Tartaglia	CIA CONSUL
Agnese Paci	CIA CONSUL

Non sono intervenuti, invitati con l'avviso di Prot. N.5245 del 11/03/2024 e Prot. N.5955 del 20/03/2024:

ATA RIFIUTI ATO 5 ASCOLI PICENO

REGIONE MARCHE - SETTORE FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI, CAVE E MINIERE

REGIONE MARCHE - SETTORE VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

REGIONE MARCHE - SETTORE GENIO CIVILE MARCHE SUD

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

MINISTERO DELL'INTERNO - COMANDO DEI VV.FF. DI ASCOLI PICENO

AST ASCOLI PICENO - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Si evidenzia che sono pervenute le seguenti deleghe:

- Prot. N.3027 del 21/03/2024 (rif. Prot. Prov. N.6102 del 21/03/2024) del MINISTERO DELL'INTERNO - COMANDO DEI VV.FF. DI ASCOLI PICENO;
- Prot. N.27352 del 22/03/2024 (rif. Prot. Prov. N.6155 del 22/03/2024) dell'AST ASCOLI PICENO - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE.

Si informa che sul sito web della Provincia sono stati pubblicati i seguenti elaborati trasmessi in data 19/03/2024 (rif. Prot. Prov. N.5939 del 19/03/2024) dalla GETA SRL, aggiornati in considerazione dello stesso parere ARPAM di Prot. N.7102 del 04/03/2024 (rif. Prot. Prov. N.4757 del 05/03/2024):

1. <i>Elenco elaborati</i>		Mar.2024
2. <i>Riscontro a osservazioni ARPAM Prot.4757 del 05.03.2024</i>		
3. <i>Relazione tecnica AIA di riepilogo</i>	AIA_RE_01	Mar.2024
4. <i>Allegato C2 Stoccaggio per impianto D9</i>	C2_D9	Mar.2024
5. <i>Allegato C2 Stoccaggio per impianto D15 P</i>	C2_D15 P	Mar.2024
6. <i>Calcolo importo garanzie finanziarie attività di discarica D1</i>		Mar.2024
7. <i>Planimetria regimazione meteoriche (impianto D15-D9)</i>	F6_D15-D9	Mar.2024
8. <i>Planimetria stabilimento con aree stoccaggio</i>	G6	Mar.2024
9. <i>Piano di monitoraggio ambientale</i>	PMA	Mar.2024
10. <i>Piano di monitoraggio e controllo D15-D9</i>	PMC	Mar.2024
11. <i>Piano di sorveglianza e controllo discarica</i>	PSC	Mar.2024
12. <i>Schede AIA</i>		Mar.2024

Si richiama che con Prot. N.7102 del 04/03/2024 (rif. Prot. Prov. N.4757 del 05/03/2024) ARPAM ha espresso:

- parere favorevole, con prescrizioni, in merito al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame;
- parere favorevole, con prescrizioni, in merito al Piano di monitoraggio e controllo (PMC) e del Piano di sorveglianza e controllo (PSC);
- criticità in merito ad alcune scelte progettuali.

Pur avendo espresso ARPAM un parere favorevole, si è ritenuto opportuno un confronto con un delegato della stessa Agenzia, in merito a quanto rappresentato nello stesso parere, al fine di una maggiore efficacia prescrittiva del provvedimento autorizzativo.

## 1 **Parere ARPAM Prot. N.7102 del 04/03/2024 (rif. Prot. Prov. N.4757 del 05/03/2024)**

Si riportano per comodità di esposizione le conclusioni di ARPAM (pagg. 11 e 12 del parere di Prot. N.7102 del 04/03/2024), confrontate con le controdeduzioni della GETA SRL (Elaborato "*Riscontro a osservazioni ARPAM Prot. 4757 del 05.03.2024*" Rev. Marzo 2024)

### 1.1 ARPAM Prot. N.7102 del 04/03/2024:

*"L'applicazione delle BAT di settore relativamente al capping sui Sub-lotti I+IIA e IV ed alle disposizioni di cui al punto 2.4.3 dell'allegato 1 al D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. non risulta conforme alla normativa vigente relativamente allo strato di drenaggio del gas e rottura capillare.*

*La configurazione della copertura superficiale finale della discarica deve essere conforme alle BAT di settore con particolare riferimento al punto 2.4.3 del D.Lgs. 36/2003".*

GETA SRL:

In merito al capping proposto per i sub-lotti destinati all'abbancamento dei rifiuti speciali pericolosi (I+II-A e IV), in particolare allo strato di drenaggio del gas, nulla è stato variato rispetto a quanto già valutato nell'iter autorizzativo della vasca 3 di discarica, conclusasi con l'AIA n. 2055/GEN del 15.07.2011 e ss.mm.ii. e nell'ultima modifica sostanziale approvata per la vasca 3 con AIA n. 726 del 03.06.2021.

L'unica modifica riguardante il capping è l'introduzione del geocomposito drenante in luogo dello strato di drenaggio delle acque superficiali; tale modifica è stata proposta per i capping di tutti i lotti della discarica (sormonto vasca 1, vasca 3 sub-lotti RSU e vasca 3 sub-lotti rifiuti pericolosi).

Come specificato nella "Relazione di applicazione allegato 1 par. 2 del D.Lgs. 36/03", nella verifica del punto 2.4.3 si è evidenziato che lo strato di drenaggio del gas non è previsto per i sub-lotti riservati ai rifiuti pericolosi in quanto per la natura dei rifiuti conferiti non vi è possibilità di produzione di biogas.

Infatti, nella vasca 3 sub-lotti rifiuti pericolosi, non vengono conferiti rifiuti biodegradabili che possono comportare l'emissione di biogas, ma rifiuti di matrice prevalentemente inorganica.

Si precisa inoltre che la medesima soluzione progettuale che prevede l'assenza dello strato di drenaggio del gas per il capping dei sub-lotti per rifiuti pericolosi è stata ulteriormente confermata ed approvata nella più recente modifica sostanziale della vasca 3, approvata con Determina n. 726 del 03.06.2021 ed attualmente vigente.

Mirti (ARPAM) dopo un esame approfondito e valutata la natura dei rifiuti abbancati, si conferma la richiesta di modificare il capping proposto della Vasca 3, inserendo lo "strato di drenaggio del gas" di 0,5 m.

La Provincia prende atto di quanto rappresentato da ARPAM, stabilendo che il capping della Vasca 3 deve prevedere per tutti i lotti il predetto "strato di drenaggio del gas".

Pertanto si chiede alla GETA SRL di aggiornare di conseguenza la "Relazione tecnica modifica" (PD\_REL\_01\_MOD) con l'inserimento sul capping della Vasca 3 dello "strato di drenaggio del gas" con altezza di 0,5 m.

Devono essere altresì presentate due planimetrie distinte aggiornate con i profili del capping del "Sormonto Vasca 1" e della "Vasca 3", da approvare con il provvedimento di AIA.

La ditta prende atto.

Si dà atto che il capping della Vasca 2 è stato già realizzato come da progetto approvato.

## 1.2 ARPAM Prot. N.7102 del 04/03/2024:


"In relazione alla realizzazione del setto di separazione realizzato da RSU posti in opera mediante il sistema delle "terre rinforzate", quale sistema di separazione tra i lotti di abbancamento RSU e quelli di abbancamento dei rifiuti pericolosi, la norma non prevede la possibilità di utilizzare rifiuti (RSU) per poter realizzare sponde o in questo caso setti di separazione.

Questi devono essere conformi alle caratteristiche costruttive alle quali il gestore fa riferimento per la parte relativa alla realizzazione delle altre opere costruttive (Argini in terre armate) con i relativi strati di protezione prestabiliti e descritti in dettaglio al punto "H" dell'Elaborato "PD\_REL\_01\_MOD gennaio 2024".

GETA SRL:

"Si precisa che il progetto proposto NON prevede l'innalzamento del setto di separazione tra sub-lotto I+II-A (rifiuti speciali pericolosi) e sub-lotto II-B (RSU) attraverso l'utilizzo di RSU. L'abbancamento dei RSU in vasca 3 è stato ultimato e non si prevedono nuovi conferimenti di RSU. Il sovrizzo avverrà secondo le modalità operative riportate nell'elaborato "PD\_REL\_01\_MOD" al punto "H", come peraltro citato da ARPAM nel parere di competenza.

Di seguito, ad ulteriore chiarimento, si rappresenta il particolare del setto di separazione, estratto dalla tavola progettuale PD\_EG\_12."



Il "Sovrizzo setto di separazione esistente" verrà eseguito tramite terre rinforzate, e non tramite RSU. Gli RSU sottostanti sono già presenti in sito e derivano dagli abbancamenti già eseguiti ed ultimati in vasca 3.

Mirti ritiene i chiarimenti forniti esaustivi.

**1.3** ARPAM Prot. N.7102 del 04/03/2024:

*“Le attività di miscelazione di rifiuti non pericolosi proposte dal Gestore (Punto 2.2 e punto 2.3 dell’Elaborato AIA\_REL\_01) e la documentazione tecnica prodotta al fine di includere nell’AIA in oggetto le attività di Deposito preliminare D15 per rifiuti Non Pericolosi non sono esaustive rispetto a quanto disposto dalla norma di settore; pertanto, tali attività di gestione dei rifiuti risultano carenti e non valutabili al fine del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale richiesta.*

*Le operazioni di miscelazione di rifiuti non pericolosi devono essere definite in funzione dei codici EER oggetto di travaso e finalità migliorative delle stesse operazioni di trattamento e dovranno essere valutati eventuali effetti sulle matrici ambientali interessate; Per ciascuna operazione di miscelazione volta alla formazione di un lotto o di un carico di rifiuti dovrà essere prodotta e mantenuta a disposizione la documentazione tecnica di riscontro alle valutazioni tecniche di caratterizzazione ed eventuale nuova classificazione della miscela.”*

GETA SRL:

*Si precisa che la Ditta non ha mai proposto attività di miscelazioni di rifiuti non pericolosi.*

*Le attività di “travaso” che sono previste da sempre per l’attività di deposito preliminare D15 per rifiuti non pericolosi non sono attività di miscelazione. Infatti, il travaso consiste esclusivamente nello spostamento, in taluni casi, dei rifiuti non pericolosi esclusivamente di matrice solida contenuti nel cassone del mezzo di conferimento del trasportatore nel cassone di proprietà della GETA presente in sito.*

*Tale procedura può essere necessaria nel caso in cui il trasportatore non possa lasciare il cassone in GETA e dunque è necessario travasare i rifiuti nel cassone della GETA.*

G. Tartaglia: non sono travasati rifiuti con codici diversi.

Mirti ritiene esaustivi i chiarimenti forniti.

**1.4** ARPAM Prot. N.7102 del 04/03/2024:

*“Nell’elaborato “Scheda tecnica stoccaggio D9” – Allegato scheda C2 sono rappresentati quantitativi di rifiuti pericolosi in “Stoccaggio” pari a 350 tonnellate. Ai sensi di quanto disposto all’allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. tale accumulo si configura come un’attività IPPC, come normata al punto 5.5 Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi maggiore di 50 tonnellate e come tale soggetta all’applicazione delle BAT di settore.*

*Tale attività di gestione dei rifiuti in “accumulo temporaneo – Punto 5.5” deve essere definita ed integrata con i pertinenti elaborati progettuali di cui all’art. 29-ter comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.”*

GETA SRL:

*In merito a tale osservazione si precisa che la Ditta ha scelto di ridurre i quantitativi in deposito preliminare D15 per rifiuti pericolosi al di sotto della soglia delle 350 tonnellate che configurerebbe le attività di stoccaggio dei rifiuti pericolosi funzionale al D9 come nuova attività IPPC.*

*La Ditta ha scelto di ridurre i quantitativi massimi in stoccaggio D15 a 49 tonnellate; sia per il “D15 pericolosi” che per il “D15 pericolosi funzionale al D9”.*

*A tal proposito si riallegano i seguenti elaborati aggiornati:*

- AIA\_REL\_01 “Relazione AIA di riepilogo”
- C2\_D9 “Allegato C2 Stoccaggio per impianto D9”
- C2\_D15 P “Allegato C2 Stoccaggio per impianto D15 P”
- Allegato G6 “Planimetria dello stabilimento con indicazione delle aree per lo stoccaggio rifiuti”
- Allegato F6 “Planimetria reti fognarie area trattamento D15-D9”

Si prende pertanto atto che i quantitativi di rifiuti da autorizzare:

La quantità massima di rifiuti pericolosi stoccabile istantaneamente in D15 è di **49 tonnellate**

La quantità massima di rifiuti pericolosi stoccabile annualmente in D15 è di 5.000 tonnellate.

La potenzialità massima giornaliera di trattamento (D9) è di 50 tonnellate.

La potenzialità massima annuale di trattamento (D9) è di 15.000 tonnellate.

La quantità massima stoccabile istantaneamente (D15) dei rifiuti in ingresso è di 299 tonnellate:

Rifiuti pericolosi: **49 tonnellate** istantanee

Rifiuti non pericolosi: 250 tonnellate istantanee

Mirti ritiene che la modifica proposta risponde alle criticità sollevata da ARPAM con Prot. N.7102 del 04/03/2024.

**1.5 ARPAM Prot. N.7102 del 04/03/2024:**

*"In relazione ai quantitativi di rifiuti pericolosi corrispondenti alla capacità totale del polo GETA configurati nelle attività di deposito preliminare D15-P e pari a 200 tonnellate (Allegato C2 – Scheda tecnica stoccaggio D15P), al pari dei rifiuti pericolosi previsti in accumulo nell'attività di trattamento chimico-fisico D9 e pari a 350 tonnellate (Allegato C2 – Scheda tecnica stoccaggio D9), le valutazioni di cui alla parte Seconda non ricomprendono la verifica dell'assoggettamento o esclusione dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 105/2015 di cui all'art. 29-sexies comma 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Deve essere effettuata una verifica di assoggettabilità a Seveso del polo GETA, secondo i criteri di cui all'allegato 1 parte 1 e parte 2 del D.Lgs. 105/2015."*

**GETA SRL:**

*In merito all'applicazione della Direttiva Seveso (D.Lgs. 105/2015), pur nell'incertezza che caratterizza il quadro normativo e giurisprudenziale con riguardo all'applicazione della normativa agli impianti di trattamento dei rifiuti, al fine di evitare ogni possibile dubbio e di scongiurare eventuali ritardi nel rilascio della richiesta autorizzazione, il Gestore intende ridurre i quantitativi di rifiuti autorizzati in "D15 pericolosi" e "D15 pericolosi funzionale a D9" in maniera tale da escludere con assoluta certezza la presenza, anche solo potenziale, all'interno dell'impianto, di sostanze pericolose rilevanti ai fini Seveso in quantità superiori alla soglia inferiore prevista dall'allegato 1 al D.Lgs. 105/2015.*

*In merito alle "quantità limite delle sostanze pericolose" riportate nell'Allegato 1:*

- *la Ditta esclude, tramite opportuna procedura di verifica e accettazione, il conferimento di rifiuti con presenza di sostanze pericolose di categoria H1 "Tossicità Acuta – Categoria 1";*
- *In merito alle altre categorie di sostanze pericolose, essendo il limite inferiore pari a 50 tonnellate, la Ditta sceglie di ridurre il quantitativo autorizzato al di sotto del limite di soglia inferiore, richiedendo in autorizzazione un quantitativo massimo di deposito istantaneo pari a:*

*✓ 49 tonnellate per il "D15 pericolosi"*

*✓ 49 tonnellate per il "D15 pericolosi funzionale al D9".*

*Tramite opportuna procedura operativa la Ditta garantirà la presenza in stabilimento di un massimo complessivo istantaneo delle due attività di 49 tonnellate, ovvero al di sotto del limite di soglia.*

La procedura di riferimento è la PA 16 "Verifica di esclusione della Direttiva SEVESO". La stessa prevede appunto:

- 1) *acquisizione del certificato analitico e delle quantità da smaltire da parte della ditta produttrice e valutazione se c'è la possibilità di smaltimento secondo quanto riportato nei punti precedenti;*
- 2) *Nel caso in cui dal certificato analitico si riscontra che:*
  - a. *il rifiuto è di categoria H1, il rifiuto non viene accettato;*
  - b. *il rifiuto è di categoria H2, viene effettuata la verifica sui quantitativi da smaltire; la quantità che vuole conferire la ditta produttrice, se accettata, non dovrà far superare le 49 ton, limiti per non rientrare negli obblighi della Direttiva Seveso:*
    - b1) *le quantità, se accettate, sono tali da far rimanere il quantitativo totale in D15 Pericolosi non superiore a 49 ton, in tal caso viene emessa omologa di accettazione del rifiuto in impianto;*
    - b2) *le quantità sono tali da far superare il quantitativo delle 49 tonnellate totali in D15 P, il rifiuto non viene accettato in impianto.*
- 3) *In caso di possibilità di smaltimento, la GETA provvederà ad acquisire un campione dalla ditta produttrice, e farà effettuare da laboratorio di fiducia la classificazione del rifiuto in modo da verificare/confermare la categoria cui ricade secondo la Direttiva Seveso;*
- 4) *Se dal certificato analitico si riscontra che il rifiuto:*
  - 4.1 *è di categoria H1, il rifiuto viene RESPINTO;*
  - 4.2 *non presenta la categoria H1 viene ACCETTATO in D15P.*

Mirti ritiene che la procedura di riferimento PA 16 risponde alle criticità sollevata da ARPAM con Prot. N.7102 del 04/03/2024.

Il parere di ARPAM alla luce dei chiarimenti sopra esplicitati è "favorevole" senza condizioni per quanto attiene la proposta progettuale.

**2 Garanzie finanziarie**

Si rivedono di conseguenza le garanzie finanziarie esaminate nella seduta del 05/03/2024:

**2.1 D15 rifiuti non pericolosi**

450 tonnellate istantanee x 100 €/t = 45.000 €

**D15 rifiuti pericolosi**

49 tonnellate istantanee x 210 €/t = 10.290 €. L'importo minimo è comunque di 30.000 €.

L'importo complessivo della garanzia finanziaria per l'attività D15 pericolosi e non pericolosi è di 75.000 €

L'importo ridotto per l'attività **D15 pericolosi e non pericolosi** considerato che la ditta è in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 (riduzione del 40%) è di **45.000 €**.

Gli importi calcolati sono conformi ai criteri della DGR 515/2012 e s.m.i. che disciplina le modalità di prestazione e l'entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (eccetto discariche).

## 2.2 D15/D9 rifiuti pericolosi e non pericolosi

L'importo della garanzia finanziaria complessivo (rifiuti pericolosi e non pericolosi) è di 105.000 euro. Considerato che la ditta è in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 (riduzione del 40%) l'importo ridotto è di **63.000 euro**.

Gli importi calcolati sono conformi ai criteri della DGR 515/2012 e s.m.i. che disciplina le modalità di prestazione e l'entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (eccetto discariche).

## 2.3 Attività di discarica D1

Per la determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie si applica l'art.14 del D.Lgs 36/2003 e s.m.i. e la DGR Marche N.994 del 21/07/2008 e s.m.i. ("*Linee guida regionali in materia di garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica*").

### Gestione operativa

La garanzia finanziaria viene calcolata ai sensi della DGRM 994/2008:

Volumetria utile (mc) x 7 €/mc + Superficie utile (mq) x 1,5 €/mq (per i rifiuti non pericolosi)

Volumetria utile (mc) x 15 €/mc + Superficie utile (mq) x 6,5 €/mq (per i rifiuti pericolosi)

L'importo così calcolato è ridotto del 40% in considerazione della Certificazione UNI EN ISO 14001.

Pertanto:

Sormonto vasca 1 (rifiuti non pericolosi)

Volumetria utile (mc)	95.400 mc	Importo	667.800 €
Superficie utile (mq)	9.132 mq	Importo	13.968 €
<b>Totale</b>			<b>681.768 €</b>
<b>Importo ridotto del 40%</b>			<b>409.061 €</b>

Vasca 2 (rifiuti pericolosi)

Volumetria utile (mc)	92.176 mc	Importo	1.382.640 €
Superficie utile (mq)	6.754 mq	Importo	43.901 €
<b>Totale</b>			<b>1.426.541 €</b>
<b>Importo ridotto del 40%</b>			<b>855.925 €</b>

Vasca 3 (rifiuti pericolosi)

Volumetria utile (mc)	188.325 mc	Importo	2.824.875 €
Superficie utile (mq)	10.145 mq	Importo	65.943 €
<b>Totale</b>			<b>2.890.818 €</b>
<b>Importo ridotto del 40%</b>			<b>1.734.491 €</b>

Vasca 3 (rifiuti non pericolosi)

Volumetria utile (mc)	105.000 mc	Importo	735.000 €
Superficie utile (mq)	5.109 mq	Importo	7.664 €
<b>Totale</b>			<b>742.664 €</b>
<b>Importo ridotto del 40%</b>			<b>445.598 €</b>

### Gestione post-operativa

L'importo delle garanzie finanziarie per la fase di post chiusura è quello previsto nel Piano economico finanziario (PEF) di cui all'art.8, comma 1, lett. m) del D.Lgs 36/2003 e s.m.i. approvato dalla Provincia.

La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica deve assicurare che le procedure di cui all'art. 13 del D.Lgs 36/2003 e s.m.i. siano eseguite ed è commisurata al costo complessivo della gestione post operativa.

Ai sensi della DGR Marche N.994 del 21/07/2008 il calcolo della garanzia post chiusura considera la capacità complessiva finale dell'impianto in mc x l'importo unitario (4,5 €/mc per i non pericolosi e 9 €/mc per i rifiuti pericolosi) previsto nella tabella di riferimento di cui all'allegato A alla stessa DGR.

Sormonto vasca 1 (non pericolosi)	95.400 mc	4,5 €/mc	429.300 €
Vasca 2 (pericolosi)	92.176 mc	9 €/mc	829.584 €
Vasca 3 (pericolosi)	188.325 mc	9 €/mc	1.694.925 €
Vasca 3 (non pericolosi)	105.000 mc	4,5 €/mc	472.500 €
<b>Totale</b>			<b>3.426.309 €</b>

**Totale gestione operativa: 3.445.074 €**

**Totale gestione post-operativa: 3.426.309 €**

Verificati con il proponente le predette somme, si rappresenta che le stesse saranno riportate nel rapporto istruttorio.

Zilio: abbiamo fatto dei rinnovi recenti delle polizze nel 2023 con scadenza al 2028, dovremmo riunificare questi valori, ma non abbiamo scadenze che collimano.

Giantomassi: chiede se le polizze sono state stipulate con la stessa compagnia assicurativa.

Zilio: precisa che trattasi di due distinte compagnie di assicurazione, è più difficoltoso anche per queste ragioni, l'essenziale è che nel complessivo sia garantito l'importo previsto.

Giantomassi: siamo consapevoli delle difficoltà di armonizzazione delle polizze in essere per tutte le attività autorizzate.

Zilio: questa operazione di razionalizzazione, già avviata, delle garanzie è più difficile specialmente per le polizze con scadenza quinquennale, è comunque intenzione della ditta di uniformare le scadenze.

Giantomassi: le garanzie vigenti dovranno essere aggiornate in considerazione degli importi sopra evidenziati e del nuovo provvedimento autorizzatorio. Si auspica una razionalizzazione graduale delle scadenze delle attuali garanzie.

### 3 Piano di monitoraggio e controllo e Piano di sorveglianza e controllo

ARPAM nel parere di Prot. N.7102 del 04/03/2024 a pag.9 esprime le "Valutazioni tecnico-ambientali AIA di cui all'art. 29-quater c. 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – PMC":

*"Il procedimento unico include l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale AIA ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Per l'impianto è stato predisposto un apposito Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) finalizzato alla descrizione di specifici controlli ambientali e impiantistici sulle attività di trattamento chimico fisico D9 e D15 rifiuti pericolosi ed un Piano di Sorveglianza e Controllo integrato per l'impianto di discarica D1.*

*Sulla base della documentazione presentata, si esprimono valutazioni tecnico-ambientali favorevoli relativamente al PMC ed al PSC proposti, nonché agli elaborati progettuali ad essi connessi e proposti dal Gestore nell'ambito della richiesta di modifica sostanziale dell'AIA, nel rispetto delle seguenti prescrizioni.*

Sono state presentati:

*Piano di monitoraggio e controllo (PMC) Rev. Mar.2024*

*Piano di sorveglianza e controllo (PSC) Rev. Mar. 2024*

*Relazione tecnica AIA di riepilogo (AIA\_REL\_01 Rev. Mar.2024)*

Si esaminano le prescrizioni del parere ARPAM di Prot. N.7102 del 04/03/2024 e il relativo aggiornamento del PMC e/o del PSC

- b) *Per l'installazione di discarica D1 è stato predisposto il Piano di Sorveglianza e Controllo, in conformità con quanto disposto all'allegato 2 del D.Lgs. 36/2003. In conformità alle disposizioni di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e del punto 8.9 della DGRM 258/2019 gli esiti degli autocontrolli della discarica devono essere comunicati all'Autorità Competente con frequenza annuale. Entro il 30 maggio di ogni anno solare il gestore è tenuto a trasmettere una sintesi dei risultati del Piano di Monitoraggio e Controllo (Piano di Sorveglianza e Controllo) raccolti nell'anno solare precedente. La relazione annuale deve comprendere tutte le informazioni di cui alla DGRM in parola, non contenute nel Piano di Sorveglianza e Controllo predisposto dal gestore.*

Si prede atto. Prescrizione tipo presente nell'AIA.

- c) *Il calendario con la programmazione degli autocontrolli sulla discarica, come programmati dall'azienda in funzione del PSC/PMC approvato, dovrà essere fornito all'Autorità Competente entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.*

Si prede atto. Prescrizione tipo presente nell'AIA.

- d) *Il Deposito preliminare D15 dei rifiuti Pericolosi e Non Pericolosi in attesa di smaltimento può essere effettuato per un periodo non superiore ad un anno. Dovrà essere sempre garantita la tracciabilità dei rifiuti all'interno dell'installazione a partire dalle fasi preliminari di omologa.*

Non si ritiene applicabile il limite di un anno, previsto all'art.2, comma 1, lett. g del D.Lgs 36/2003, riferito al deposito temporaneo.

Le fasi di omologa sono dettagliate nella procedura gestionale operativa.

Mirti concorda.

- e) *Il Piano di monitoraggio e controllo proposto dal gestore, al punto P.1.3.1.9 "Rifiuti" prevede controlli sulla classificazione dei rifiuti e sul mantenimento della stessa ai fini della valutazione del sito di destinazione finale; la frequenza di controllo deve essere definita in modo univoco e deve avere frequenza almeno trimestrale.*

E' stata aggiornata la tabella 1.3-23 "Controllo qualità dei rifiuti gestiti" a pag.21 del PMC (Rev. Mar\_2024)

Mirti concorda.

- f) *Le acque di dilavamento dei piazzali prive di inquinanti sono convogliate e successivamente avviate a dispersione sul terreno. Tutti i punti di scarico delle acque meteoriche non inquinate (provenienti*

anche dal piazzale di deposito preliminare D15-NP), seppure non oggetto di specifici limiti o regolamentazione ai sensi della parte Terza del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, dovranno essere sempre resi accessibili al controllo ed individuati negli elaborati progettuali relativi alla rete interna di regimazione delle acque (Allegato F6).

Nel Piano di monitoraggio e controllo (PMC) Rev. Mar\_2024 (P1.3.1.6 pag. 18-19) è stato ribadito che non ci sono scarichi di acque reflue industriali. In merito alle acque meteoriche di dilavamento ha nuovamente evidenziato:

*“L’acqua meteorica ha un destino diverso a seconda che cada sui tetti o sul piazzale. L’acqua dei tetti viene raccolta ed avviata ad una vasca di stoccaggio e da lì poi pompata per essere utilizzata nel processo di inertizzazione o per limitare il sollevamento delle polveri (bagnatura dei percorsi dei camion, delle aree di movimentazione dei rifiuti e dei cumuli di rifiuti); l’acqua è anche impiegata per lavare i piazzali e, qualora necessario, le ruote dei camion. La tecnica impiegata è quindi il ricircolo e la segregazione dei flussi. Inoltre la superficie dell’intera area di trattamento è impermeabile e le zone di deposito e trattamento dei rifiuti sono coperte in modo da ridurre al minimo il volume delle acque di dilavamento contaminate.”*

Inoltre:

*“L’acqua meteorica che cade sul piazzale e tutta l’acqua impiegata per il lavaggio e per la bagnatura viene raccolta tramite un sistema di griglie e tubazioni ed avviata ad una vasca di raccolta. La vasca è dotata di un sensore di livello di minimo e di massimo, quando il volume del liquido della vasca raggiunge il livello di massimo, si accende un segnalatore acustico e luminoso.*

*L’unico evento eccezionale che si può verificare è il mal funzionamento del segnalatore e quindi l’acqua di dilavamento dei piazzali potrebbe fuoriuscire dalla vasca. In tale caso è imprevedibile e poco probabile data poiché si prevede anche il controllo visivo del livello delle acque nella vasca.*

*Qualora si verifichi l’evento eccezionale il gestore effettuerà il reporting immediato all’autorità competente ed all’ente di controllo.”*

Il serbatoio di raccolta è di 75,5 mc, garantisce la raccolta delle acque meteoriche di un singolo evento meteorico per un battente di 7 cm. (Relazione AIA Rev. Mar.2024 Punto 7 “Regimazione acque meteoriche”). Nella stessa relazione AIA (Punto 7):

*“Tutti le aree di stoccaggio rifiuti sono coperte e quindi protette da agenti atmosferici, fatta eccezione per una zona scoperta in cui avviene lo stoccaggio D15 dei rifiuti non pericolosi. In detta area scoperta avviene lo stoccaggio dei rifiuti solidi all’interno di cassoni a tenuta debitamente coperti, pertanto le acque meteoriche raccolte dalla zona di deposito D15 esterna sono acque meteoriche prive di inquinanti.*

*Nell’area di deposito D15 rifiuti non pericolosi, all’aperto è presente una vasca di travaso rifiuti, trattasi di una zona ampia 35 mq in cui i rifiuti solidi che arrivano in cassoni sono scaricati per poi essere depositati su altri cassoni adatti allo stoccaggio, detta operazione di travaso si rende necessaria per i rifiuti solidi non pericolosi da destinare a D15 (solo stoccaggio) che arrivano in impianto su cassoni di proprietà del produttore. Al fine di rendere il cassone al produttore, al fine mettere in stoccaggio il rifiuto in cassoni idonei di proprietà GETA, il rifiuto è scaricato dal cassone del proprietario all’interno della vasca di travaso ed immediatamente ricaricato all’interno del cassone della GETA. L’istruzione operativa aziendale prevede che l’operazione di travaso viene svolta solo in condizioni di assenza di pioggia e con vento inferiore a 5 m/sec.*

*Per maggiore sicurezza, la vasca di travaso è dotata di pareti su tre lati (pareti in c.a. alte 2 metri) ed è dotata di un pozzetto per la raccolta delle acque meteoriche che cadono nell’area “vasca di travaso”. Il lato aperto della vasca è delimitato da cordolo in gomma alto 10-15 cm. Il pozzetto è collegato ad una vasca di raccolta (serbatoio interrato in pead) della volumetria di 5mc. Le acque raccolte dal serbatoio di accumulo sono mandate a smaltimento presso ditte autorizzate, con la stessa modalità prevista per le acque della vasca da 75,5 mc.”*

In sintesi: “Acque smaltite come rifiuti sono:

- Acque del piazzale a servizio del trattamento D9,
- Acque della vasca di travaso D15 non pericolosi,
- Eventuali sversamenti D15 non pericolosi (area interna al capannone)
- Eventuali sversamenti D15 pericolosi (area interna al capannone).

Come evidenziato nella planimetria F6 Rev. Marzo 2024 sono presenti due scarichi sul suolo di acque meteoriche di dilavamento, non soggette alla disciplina degli scarichi, provenienti:

- dal troppo pieno della vasca di raccolta delle acque delle coperture;
- dal piazzale deposito D15 NP (solo area deposito in cassoni a tenuta), e dal piazzale di accesso al D9 D15.

Non trattandosi di scarichi soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., non sono previsti pozzetti di controllo. Il prelievo da parte dell’ARPAM delle predette acque meteoriche di dilavamento è comunque accessibile.

Si chiede ad ogni modo di riportare nella planimetria F6 i seguenti punti di verifica:

- A. troppo pieno della vasca di raccolta delle acque meteoriche delle coperture;

B. acque meteoriche piazzale deposito D15 NP (area deposito in cassoni a tenuta) e piazzale di accesso al D9 D15.

Mirti concorda.

- g) *In relazione alla BAT n. 5 deve essere elaborata una procedura inerente alle operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza ai rispettivi siti di deposito o trattamento.*

Trattasi della Procedura ambientale PA.15 "Procedura movimentazione rifiuti", del SGA relativo alle certificazioni ISO 14001 e ISO 9001, allegata ad ogni modo alla "Relazione tecnica AIA di riepilogo" (AIA\_REL\_01 Rev. Mar.2024).

Mirti concorda.

- h) *Ogni 500 tonnellate di rifiuti trattati nell'impianto chimico-fisico D9 viene effettuato un controllo del rifiuto risultante dal trattamento, precedente alla verifica di conformità al conferimento in discarica; la cadenza prestabilita dovrà essere ridotta nel caso di rifiuti non generati regolarmente (Allegato n. 5 al D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii.) per i quali le caratterizzazioni analitiche di conformità dovranno essere effettuate con cadenza associata al lotto, preliminarmente definito in fase di accettazione del rifiuto.*

E' stata aggiornata la tabella 1.3-23 "Controllo qualità dei rifiuti gestiti" a pag.21 del PMC (Rev. Mar\_2024)

Mirti concorda.

- i) *Il Gestore richiama, per le procedure gestionali, le condizioni autorizzate in precedenza (Punto n. 7 dell'Elaborato AIA\_REL\_01), con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera ed agli STD di qualità dei rifiuti in ingresso all'impianto di trattamento. Questi dovranno essere razionalizzati all'interno dell'AIA, al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti di cui alla BAT n. 2 della Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 del 10 agosto 2018.*

Non è corretto il riferimento. Il punto 7 del PMC è relativo alle "Regimazione acque meteoriche". Già esaminato.

La tracciabilità è comunque dalle procedure gestionali del gestore.

- j) *È necessario integrare la Procedura Ambientale PA.12 relativa alla "Taratura delle apparecchiature" con l'elenco delle apparecchiature soggette a controlli e taratura nonché con le frequenze di manutenzione stabilite in funzione della classificazione di ciascuna di esse.*

Procedura ambientale PA.12 "Taratura delle apparecchiature", del SGA relativo alle certificazioni ISO 14001 e ISO 9001: è stato introdotto al punto 7, della PA.12, l'elenco apparecchiature soggette a controllo e tarature.

Mirti concorda.

- k) *L'emissione E1 che a livello progettuale è stata relazionata e caratterizzata in funzione di quanto disposto nella precedente Determinazione Dirigenziale della Provincia di Ascoli Piceno n. 4037/GEN del 20/07/2009 (Polveri 10 mg/Nm3) non è conforme ai BAT-AEL di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) n° 2018/1147 del 10/08/2018 (Polveri 2-5 mg/Nm3). I valori emissivi associati alle attività IPPC devono essere adeguati alle soglie stabilite nella Decisione di Esecuzione (UE) n° 2018/1147 del 10/08/2018.*

È stato aggiornato il limite per le "polveri" a 5 mg/Nm<sup>3</sup> al P1.3.1.5 "Emissioni in aria" del PMC.

Mirti concorda.

- l) *In relazione alla nuova attività IPPC 5.1 (Impianto di trattamento Chimico fisico D9) ed alla BAT di settore n. 2c, non è stato descritto il sistema di tracciabilità e l'inventario dei rifiuti predisposto al fine di individuare l'ubicazione e la quantità dei rifiuti nell'impianto.*

*Deve essere predisposto un sistema gestionale contenente le informazioni acquisite nel corso delle procedure di preaccettazione, accettazione, percorso di trattamento previsto, natura e quantità dei rifiuti presenti nel sito, compresi tutti i pericoli identificati, deposito, trattamento e/o trasferimento fuori del sito. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti deve inoltre contenere tutte le informazioni attinenti ai rifiuti anche in termini di sicurezza dei processi e impatto sull'ambiente. La BAT 2c è strettamente connessa all'applicazione della BAT 2e, a sua volta finalizzata ad individuare dove e quando sono depositati i rifiuti all'interno delle installazioni.*

Procedura ambientale PA.1 "Gestione del processo produttivo", del SGA relativo alle certificazioni ISO 14001 e ISO 9001.

Il sistema di tracciabilità della ditta consiste nella conservazione e catalogazione di tutti i documenti necessari alla gestione dei rifiuti: formulari, registro di carico e scarico, schede PA d'impianto. Da questi si possono ricavare tutte le informazioni legate alla tipologia dei rifiuti ed alla loro locazione all'interno dell'impianto.

Mirti concorda.

- m) *In relazione all'impianto chimico-fisico D9 il gestore ha definito "Non applicabile" la BAT n. 2f, relativa alle valutazioni di compatibilità effettuate tramite test e misure di controllo in caso di operazioni di trattamento. Le attività di trattamento dei rifiuti tramite impianto chimico-fisico sono svolte tramite operazioni di valutazione (Vedasi anche la Procedura Ambientale PA.08 "Scheda di*

trattamento D9"). Non sono state inserite evidenze a supporto della non applicabilità della BAT 2f. Le procedure operative dovranno essere aggiornate con le tecniche gestionali previste nella BAT 2f.

Il proponente conferma che non è applicabile la BAT 2f in quanto non si fanno operazioni di miscelazione tra rifiuti, ogni trattamento è per un solo rifiuto.

Mirti concorda.

- n) *In relazione ai punti di emissione convogliati E1 ed E2, il Piano di Monitoraggio e Controllo (Elaborato PMC) deve essere aggiornato con i rispettivi flussi di massa, in accordo con i valori di concentrazione introdotti al punto P.1.3.1.5 "Emissioni in aria". Il PMC non riporta la frequenza di campionamento, che a sua volta dovrà essere conforme alla BAT n. 8, considerata dallo stesso gestore nella redazione del piano. Nello specifico la frequenza più cautelativa riportata nella BAT in parola è su base trimestrale (Parametro "Hg").*

Al P1.3.1.5 del PMC "Emissioni in aria" sono state aggiornate le relative tabelle.

Mirti concorda.

- o) *In relazione alla BAT n. 14d, gli elaborati progettuali devono essere integrati con la descrizione della modalità di gestione dei rifiuti contenuti in big-bags movimentati e gestiti all'interno di locali chiusi dotati di aspirazione e della eventuale captazione di emissioni in atmosfera generate durante il processo nonché delle tecniche di mitigazione delle stesse.*

Nella Relazione tecnica AIA di riepilogo (AIA\_REL\_01 Rev. Mar.2024) al paragrafo 6 "Procedure che si intendono adottare per ciascun tipo di operazione (compresa la movimentazione e la manipolazione dei rifiuti all'interno dell'installazione" sono descritte le modalità di gestione dei rifiuti, anche in big-bags.

Si evidenzia in particolare che "I big bags vengono movimentati senza essere aperti, arrivano chiusi e restano chiusi fino al trasferimento all'impianto di smaltimento finale".

Inoltre viene dettagliato:

*"I rifiuti contenuti in big bags sono depositati sotto tettoia, in un locale che non è chiuso. Non si prevede nessuna apertura dei big bags fino alla fase di trattamento. Il trattamento avviene secondo le seguenti modalità:*

- *Tramite carrello elevatore il big bags è alloggiato dentro la box teglia - sacconi*
  - *Si aprono le porte del box ed il saccone è appeso al gancio che lo tiene sollevato*
  - *Il box viene chiuso e parte il sistema di aspirazione*
  - *Si avvia il sistema di tagli automatico ed il saccone viene tagliato*
  - *Il materiale contenuto nel saccone finisce in una tramoggia da dove è avviato, tramite coclea (chiusa con cappottatura) nel miscelatore chiuso*
  - *Un sistema automatico crea della pressione per scuote il saccone che viene completamente svuotato*
  - *Terminata l'operazione di svuotamento il saccone è recuperato e smaltito come rifiuto*
- Il box taglia - sacconi è dotato di aspirazione e l'area aspirata confluisce nel punto di emissione E1 dopo che il flusso è trattato tramite impianto di abbattimento.*

Le prescrizioni ARPAM di Prot. N.7102 del 04/03/2024 sopra esaminate, non riguardano solo il PMC e il PSC, ma anche le procedure gestionali. Come sopra esplicitato alcune prescrizioni sono di fatto assorbite dalle procedure operative previste dal SGA relative alle certificazioni ISO 14001 e ISO 9001. Le stesse procedure ambientali sono state allegate alla Relazione tecnica AIA di riepilogo (AIA\_REL\_01 Rev. Mar.2024)

*PA.01 Gestione del Processo Produttivo*

*PA.02 Gestione delle Emergenze Ambientali*

*PA.03 Scheda Acquisizione Campioni*

*PA.04 Scheda di richiesta analisi*

*PA.05 Scheda di richiesta analisi ingresso trattamento D9*

*PA.06 Scheda di controllo scrubber*

*PA.07 Scheda di caratterizzazione del rifiuto da avviare a D9*

*PA.08 Scheda di trattamento D9*

*PA.09 Scheda prova di trattamento*

*PA.10 Gestione dell'impianto di trattamento e del sistema di abbattimento fumi*

*PA.11 Scheda di controllo quantità di rifiuti omogenei trattati D9*

*PA.12 Taratura delle apparecchiature*

*PA.13 Schema accettazione rifiuti smaltimento D15*

*PA.14 Procedura per l'accettazione, il controllo ed il trattamento rifiuti D9*

*PA.15 Procedura movimentazione rifiuti*

*PA.16 Verifica di esclusione dalla Direttiva Seveso*

Con il provvedimento di PAU saranno approvate le stesse procedure ambientali, in quanto facente parte della Relazione tecnica AIA di riepilogo (AIA\_REL\_01 Rev. Mar.2024).

Sarà prescritto di trasmettere alla Provincia e all'ARPAM le modifiche e/o aggiornamenti delle stesse procedure.

Mirti conferma il parere favorevole espresso con Prot. N.7102 del 04/03/2024.

#### 4 Piano di monitoraggio ambientale (PMA)

Nel parere ARPAM di Prot. N.7102 del 04/03/2024 a pag.9:

*“Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.: Il proponente ha esaminato gli impatti sulle diverse componenti ambientali derivanti dalle modifiche progettuali proposte e dal complesso del polo GETA. Dalla valutazione della documentazione presentata, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame; il Piano di Monitoraggio Ambientale proposto dalla ditta è ritenuto adeguato al fine di identificare gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisi con la seguente prescrizione:*

*Nel Piano di Monitoraggio e Controllo, la valutazione inerente ai possibili impatti sulla matrice atmosfera, di cui al punto 4.2 dell’elaborato “PMA rev. Gennaio 2024” deve essere integrata con i parametri valutati nel SIA quali naftalene, ed acido cloridrico, in un punto di monte e di valle rispetto al corpo di discarica, ubicati in corrispondenza della direttrice di prevalenza dei venti (WNW – ESE come da elaborato VIA\_REL\_08 luglio 2023) anche ad integrazione dei monitoraggi già predisposti dal gestore ai sensi del punto 5.4 dell’allegato 2 al D.Lgs. 36/2003. Per questi dovranno essere individuati livelli di attenzione specifici connessi alle valutazioni sulle ricadute al suolo contenute negli elaborati progettuali VIA\_REL\_08 e VIA\_REL\_04.*

E’ stato presentato il Piano di monitoraggio ambientale (PMA) Rev. Mar.2024 aggiornato di conseguenza.

Al paragrafo 4.2.1.1 (“Punti di campionamento e parametri monitorati”), a pag.13, viene esplicitato: *“I prelievi delle emissioni diffuse proveniente dal corpo rifiuti e dalle attività connesse alla discarica saranno effettuati su due punti lungo la direttrice principale del vento dominante al momento del campionamento, a monte e a valle della discarica. La direzione del vento sarà individuata dalla posizione della banderuola presente in discarica.”*

Al paragrafo 4.2.1.2 (“Livelli di attenzione per l’aria e gestione delle anomalie”), nella tabella a pag.14 sono stati introdotti i parametri “Naftalene” e “Acido cloridrico” con le relative concentrazioni (Livelli di attenzione):

Parametro	Limite Concentrazione
CH <sub>4</sub> – CO <sub>2</sub> – O <sub>2</sub>	15% max
H <sub>2</sub> S	125 µg/m <sup>3</sup>
NH <sub>3</sub>	5 ppm
Polveri Totali	50 µg/m <sup>3</sup>
Mercaptani	0,1 ppm
Naftalene	3.00 E-06 mg/m <sup>3</sup>
Acido Cloridrico	2.00 E-04 mg/m <sup>3</sup>

Mirti chiede precisazioni in merito ai limiti previsti del naftalene e acido cloridrico. Rappresenta che dove non è stabilito un limite normativo, si fa riferimento alle linee guida dell’OMS, che per il naftalene indicano come valore limite 10 µg/mc, mentre la ditta ha proposto un limite di 3 ng/mc.

M. Tartaglia: precisa che sono stati adottati i valori derivanti dalle simulazioni del modello di dispersione degli inquinanti utilizzato, aumentati di un paio di ordini di grandezza.

Mirti: i valori di attenzione devono essere determinabili sulla base dei metodi analitici utilizzati.

M. Tartaglia: si prende atto dell’osservazione dell’ARPAM e pertanto i valori di attenzione dei parametri naftalene e acido cloridrico saranno adeguati ai limiti indicati nelle linee guida dell’OMS.

Si chiede pertanto di adeguare i limiti dei valori di attenzione ai valori indicati dalle linee guida dell’OMS.

Si ritiene per quanto sopra che può essere espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell’art.25, commi 1, 3, 4 e 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nel rispetto degli elaborati di progetto presentati e del Piano di monitoraggio ambientale (PMA) Re.1 Mar\_2024.

## 5 Conclusioni

Pareri favorevoli acquisiti prima della conferenza di servizi

- ARPAM - SERVIZIO TERRITORIALE ASCOLI PICENO:  
Parere ARPAM Prot. N.7102 del 04/03/2024 (rif. Prot. Prov. N.4757 del 05/03/2024)

Pareri favorevoli acquisiti in conferenza di servizi

- ARPAM - SERVIZIO TERRITORIALE ASCOLI PICENO
- COMUNE DI ASCOLI PICENO SETTORE 7

Pareri favorevoli acquisiti, ai sensi dell'art.14-ter, comma 7, della L. 241/90 e s.m.i.:

- AST ASCOLI PICENO - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
- MINISTERO DELL'INTERNO - COMANDO DEI VV.FF. DI ASCOLI PICENO
- ATA RIFIUTI ATO 5 ASCOLI PICENO
- REGIONE MARCHE
- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Preso atto dei predetti pareri favorevoli la conferenza di servizi si conclude pertanto alle ore 12:00, favorevolmente al rilascio del provvedimento di PAU, art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., per il progetto "RIPROFILATURA DISCARICA 3 RIFIUTI PERICOLOSI" del Polo ecologico Geta nel Comune di ASCOLI PICENO, comprendente la Valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi dell'art.23 dello stesso D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e la modifica dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi dell'art.29-nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Si evidenzia la necessità di armonizzare il PGO, PMC e PSC con l'elenco rifiuti per attività, per evitare sovrapposizione degli elaborati da allegare al predetto provvedimento autorizzativo.

Si chiede, per la stessa ragione, di stralciare i riferimenti alle procedure di accettazione di rifiuti non pericolosi nei sub lotti per RSU (in quanto gli abbancamenti sono terminati).

In particolare si chiede di stralciare nel PSC il paragrafo 4.1.2, dal paragrafo 5.1 eliminare le tabelle 5.6, 5.7 e 5.8 di pagina 24, nonché l'allegato 3.

Si chiede pertanto alla GETA SRL di trasmettere allo scrivente Settore, entro 15 giorni, dalla data di ricezione del presente verbale, i seguenti elaborati (da approvare con il provvedimento di PAU) in considerazione di quanto dettagliato nelle sedute del 05/03/2024 e 26/03/2024 della conferenza di servizi:

- *Elenco elaborati presentati, integrati e sostituiti*
- *Elenco rifiuti per attività*
- *Piano di Gestione Operativa (PGO)*
- *Relazione tecnica modifica (PD\_REL\_01\_MOD)*
- *Planimetria aggiornata con i profili del capping del "Sormonto Vasca 1"*
- *Planimetria aggiornata con i profili del capping della "Vasca 3"*
- *Piano di monitoraggio ambientale (PMA)*
- *Planimetria F6 regimazione meteoriche (impianto D15-D9)*
- *Piano di sorveglianza e controllo discarica (PSC)*
- *Piano di monitoraggio e controllo (PMC)*

F.to Dott.ssa Giulia Mariani  
F.to Dott.ssa Daniela De Micheli

*Il titolare di incarico di Elevata Qualificazione  
delegato dal Dirigente  
Dott. Gianni Giantomassi*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*